



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 febbraio 2018

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Giampiero PIZZICONI	Consigliere relatore
Tiziano TESSARO	Consigliere
Elisabetta USAI	Primo Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 6, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 2), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni - adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti - e sui controlli effettuati nell'anno.

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il



programma di lavoro per l'anno 2017 nella quale, in ordine al punto C.4., veniva previsto l'esame della "relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni...";

VISTA la Deliberazione n. 10/SEZAUT/2017/INPR del 4 maggio 2017, con cui la Sezione delle Autonomie, ha approvato le Linee guida concernenti la relazione del Presidente della Regione per l'anno 2016;

VISTA la Relazione annuale presentata dal Presidente della Regione del Veneto sui sistemi dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2016, trasmessa a questa Sezione con nota prot. 403212 del 27/09/2017 (prot. C.d.c. n. 11463 del 28/09/2017);

VISTA l'ordinanza n. 11/2018 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Giampiero Pizziconi;

RITENUTO di non procedere ad ulteriori adempimenti istruttori;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto prende atto delle risultanze sull'analisi della Relazione annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2016, presentata dal Presidente della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, contenute nell'allegata relazione;

DISPONE

Che copia della presente deliberazione e dell'allegata Relazione siano trasmesse, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Regione del Veneto, al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2018.

Il Magistrato relatore

Giampiero Pizziconi



Il Presidente


Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 07/03/2018

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese






CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

ANALISI DELLA RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NEL 2016, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

*Redatta ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213*

Relatore: Giampiero Pizziconi



RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016

PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

(Art. 1, comma 6, D.L. n. 174/2012)

Premessa.

L'art.1, comma 6, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, ha posto in capo ai Presidenti delle Regioni l'onere di riferire annualmente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sull'andamento del sistema dei controlli interni e sulla verifica dei controlli effettuati nell'anno.

Le relazioni si inseriscono nell'ambito degli istituti di coordinamento della finanza pubblica finalizzati a garantire il raccordo tra controlli interni ed esterni per il rispetto dei parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea estensibili anche alle autonomie speciali (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

In questo quadro, l'onere posto in capo ai Presidenti delle Regioni di riferire in ordine al funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni ed ai controlli effettuati dall'Amministrazione regionale nell'anno di riferimento, è orientato ad incrementare la circolazione delle informazioni utili al coordinamento dei diversi livelli di governo e all'adozione di idonee misure correttive.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal menzionato art. 1, la relazione intestata all'Organo di vertice della Regione si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche dell'Ente, in un'ottica di sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento.

Sul piano oggettivo, il controllo anzidetto è condizionato, non diversamente da quanto previsto dal controllo finanziario sulla Regione, dall'emanazione di apposite Linee guida e dalla redazione del relativo questionario.

Come per le precedenti edizioni, al fine di agevolare l'adempimento richiesto dalla legge, le Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie (con Deliberazione n. 10/SEZAUT/2017/INPR, nella seduta del 4 maggio 2017) si compongono di uno schema di relazione in forma di questionario a



risposta sintetica (aperto, comunque, a un libero apporto da parte dei compilatori), mediante il quale è possibile registrare la presenza di eventuali criticità del sistema organizzativo regionale e stimolare l'adozione di misure correttive. Le risposte di tipo aperto, infatti, in coerenza con il ruolo istituzionale del Presidente, consentono di rilevare gli aspetti che attengono alla programmazione strategica e al controllo del ciclo di bilancio, alle modalità di sorveglianza e di autocorrezione interna, al contenuto dei report, al sistema degli indicatori, alla valutazione dei risultati del sistema regionale.

Quanto ai contenuti, il questionario si pone in sostanziale continuità con quello approvato lo scorso anno (con Deliberazione n. 17/SEZAUT/2016/INPR del 2 maggio 2016) e, alla luce dell'operatività del processo di armonizzazione degli enti territoriali, i quesiti sono tendenzialmente allineati – fermi restando ovviamente gli specifici contesti istituzionali – alle linee guida già elaborate per gli analoghi documenti riferiti ai Presidenti delle Province e dei Sindaci. Inoltre, si evidenzia che lo schema della presente relazione, che segue la sequenza ordinata del questionario quanto a temi trattati, si articola in quattro distinte Sezioni, la prima delle quali assolve ad una funzione essenzialmente ricognitiva dei profili caratteristici, trattati in modo più diffuso dalle altre.

In particolare, la prima Sezione denominata “**Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni**” è diretta a registrare le tipologie di controllo interno e gli atti organizzativi, programmatici e strumentali, che ne sono a fondamento o a supporto.

La seconda Sezione definita “**Il sistema dei controlli interni**” tocca aspetti che attengono al concreto funzionamento dei controlli interni, in una dimensione dinamico operativa che rappresenta il naturale sviluppo delle questioni delineate nella prima Sezione con riferimento all'assetto dei controlli interni. A tal fine, l'articolazione ricognitiva contempla le seguenti tipologie: a) Controlli di regolarità amministrativa e contabile; b) Controlli di gestione; c) Valutazione del personale con incarico dirigenziale; d) Controllo strategico.

La terza Sezione che contempla il “**Controllo sugli organismi partecipati**” è dedicata a monitorare i controlli in materia di esternalizzazione dei servizi in società e altri organismi partecipati, nonché l'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari.

La quarta Sezione si occupa dei “**Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale**” ed è diretta, infine, ad evidenziare la presenza di eventuali criticità nell'assetto organizzativo e gestionale del Servizio sanitario regionale. Il peso assunto dalla spesa sanitaria nei bilanci regionali ed il rilevante impatto sociale del servizio erogato richiedono, infatti, uno specifico spazio di



approfondimento, considerata anche la rilevanza della spesa sanitaria sul quadro della finanza pubblica nazionale.

Sintesi e considerazioni conclusive.

La “*Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2016*” è stata trasmessa a questa Sezione sia a mezzo p.e.c. - in data 27 settembre 2017 (prot. Cdc n. 0011432-27/09/2017-SC_VEN-T97-A), sia tramite l’applicativo della Corte dei conti “Con.Te.” - in data 28 settembre 2017 (prot. Cdc n. 0011463-28/09/2017-SC_VEN-T97C-A), conformemente, per quest’ultima modalità, a quanto disposto dalle linee guida impartite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 10/SEZAUT/2017/INPR, nella seduta del 4 maggio 2017.

Due sono gli aspetti fondamentali su cui la Sezione delle Autonomie ha focalizzato l’attenzione ai fini dell’analisi della relazione per l’esercizio 2016: il primo, l’adozione del documento di economia e finanza regionale (DEFR), secondo le modalità previste dal principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1 (paragrafo 5), al D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, quale strumento della programmazione regionale che, per il triennio 2016-2018, la Giunta regionale doveva presentare al Consiglio regionale entro il 31 ottobre 2015; la verifica, da parte dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), della coerenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, il secondo.

In merito al primo aspetto, la Giunta regionale ha adottato il DEFR in data 29 ottobre 2015, con deliberazione n. 88/CR che è stato, poi, approvato dal Consiglio regionale in data 11 dicembre 2015, con deliberazione, n. 95 (come dichiarato dal Presidente della Regione nella risposta al **punto 1.4** della sua relazione).

Con riferimento al secondo aspetto, al **punto 2.3.6** della citata relazione, si evince l’osservanza di quanto stabilito dall’art. 1, della L. n. 190/2012 (come modificato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016) che, al comma 8 bis, prevede: “*L’Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza*”.



L'analisi della relazione regionale da parte della Sezione di controllo è stata effettuata anche tenendo conto dei dati e delle informazioni già forniti dalla Regione del Veneto nell'ambito delle attività istruttorie che hanno avuto ad oggetto gli altri controlli previsti dall'art. 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in particolare, con riferimento alle considerazioni risultanti dalla relazione relativa al Bilancio di previsione 2016-2018 (allegata alla deliberazione n. 421/2017/FRG del 7 luglio 2017) e da quella inerente al giudizio di parificazione sul rendiconto dell'esercizio 2016 (allegata alla deliberazione n. 422/2017/PARI del 13 luglio 2017).

In relazione alla predetta analisi possono di seguito sintetizzarsi le osservazioni/criticità emerse.

- Non si riscontra un vero e proprio controllo sulla qualità della legislazione atteso che il controllo di cui all'art.6 della L.R 39/2001 richiamato come tale in sede di Relazione appare finalizzato a rendere compatibili i contenuti della norma in corso di approvazione con le disponibilità finanziarie di bilancio nell'ottica, ora attuale, di preservare gli equilibri di bilancio. Ben distante, quindi da un controllo sulle modalità di predisposizione delle leggi regionali analogo a quello svolto a livello parlamentare dal Servizio per la qualità degli atti normativi presso il Senato della Repubblica¹ e dalla Commissione per la legislazione presso la Camera dei deputati².
- In relazione alla rimodulata disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, di cui al Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016, quanto ai visti di regolarità amministrativa e contabile rilasciati a corredo degli atti del Presidente e della Giunta Regionale, si osserva che le verifiche sul numero di visti negati da parte dei soggetti competenti e l'analisi delle relative motivazioni potrebbero costituire strumento di monitoraggio del grado di efficienza nella strutturazione dei provvedimenti di competenza della Giunta anche al fine della valutazione delle performance dirigenziali.



¹ Il servizio, oltre ai tradizionali compiti relativi alla predisposizione tecnica, alla revisione e alla stampa degli atti legislativi e dei documenti, svolge attività di ricerca e di documentazione nelle materie di propria competenza. In quest'ultimo ambito cura, attraverso la collana approfondimenti, studi e ricerche di carattere generale in materia di qualità della regolamentazione, sia a livello nazionale che a livello europeo e internazionale. Attività di documentazione e di ricerca sono poi svolte nello specifico dall'Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere e dall'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi, nei settori di loro competenza.

² Il Comitato per la legislazione è un organo istituito con le modifiche regolamentari del 1997 (art. 16-bis reg.). E' composto di dieci deputati scelti dal Presidente della Camera in numero pari fra membri della maggioranza e delle opposizioni, ed è presieduto a turno da ognuno di essi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta per il Regolamento (si veda il parere del 16 ottobre 2001 e confermati il 6 ottobre 2009). Il Comitato esprime alle Commissioni pareri sulla qualità dei progetti di legge, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Nell'esaminare i decreti-legge, valuta anche l'osservanza delle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto.

- Si reiterano le osservazioni già formulate in altre sedi da questa Sezione³ circa la mancata allegazione al rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2015 di alcuni bilanci di esercizio delle società partecipate.
- In relazione all'esigenza di prevedere una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati si osserva che debbono essere apprestate le verifiche in ordine alle rendicontazioni fornite da Equitalia S.p.A. e dalle Agenzie di pratiche automobilistiche riferibili all'attività di riscossione delle entrate proprie regionali atteso che, in base a quanto segnalato nella Relazione, sia nel caso dei soggetti riscossori della tassa automobilistica che nel caso di Equitalia, non sembra essere prevista alcuna attività di rendicontazione (le informazioni avute dalla Regione, infatti, sono le medesime dello scorso anno). Si rammenta, sul punto, in ordine alla questione dell'obbligo della rendicontazione di somme destinate ad una pubblica amministrazione da chiunque gestite per conto della stessa compresa l'attività di riscossione da parte di soggetti privati, che *“Il rendiconto, dunque, rappresenta il primo ed il principale, oltre che imprescindibile, strumento di controllo sull'operato dei soggetti che, a vario titolo, abbiano il maneggio di pubblico denaro (nella specie, di somme destinate e dovute alla Regione) o la disponibilità di beni pubblici”*. Di conseguenza rimangono ancora valide le considerazioni a suo tempo espresse da questa Sezione in base alle quali si raccomandava alla Regione *“di adottare con urgenza i provvedimenti idonei a superare la dedotta criticità, anche in considerazione del fatto che la corretta rilevazione dell'attività di riscossione rappresenta uno strumento essenziale ai fini della costruzione di una previsione corretta delle entrate e, quindi, di un equilibrio di bilancio solido ed effettivo”*⁴.
- In relazione ai controlli di regolarità contabile sui *“Fondi provenienti dall'Unione Europea”*, effettuati nel corso del 2016, la Relazione si limita a descrivere le procedure di controllo, in conformità a disposizioni regolamentari comunitarie e ad altri strumenti e standard di riferimento internazionali in materia di auditing, nonché gli organi deputati a tale scopo (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione e, per alcuni controlli, anche le strutture organizzative della Regione e il Collegio dei Revisori dei Conti). Sarebbe opportuno disporre di dati e informazioni utili a capire, in dettaglio, la portata di tale attività di controllo.
- Non appare soddisfacente l'acquisizione di elementi informativi sugli strumenti che la Regione dovrebbe aver effettivamente adottato nel corso del 2016 in ordine all'integrazione

³ Si tratta del rilievo emerso in sede di analisi della Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2015, pag. 9 (di cui alla deliberazione della Sezione n. 74/2017/FRG che testualmente recita: *“Si evidenzia, inoltre, che al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015 non sono allegati per la totalità delle società partecipate le risultanze dell'anno 2015 (si veda, sul punto, il contenuto dell'allegato H volume 1° del Rendiconto generale dell'esercizio 2015 – pag. 469)”*.

⁴ Relazione annuale del Presidente della Regione del Veneto relativa all'esercizio 2014, pag. 14.



dei sistemi di controllo strategico e di gestione, atteso che vengono meramente richiamate delle disposizioni normative (nazionali e regionali) e i principi contabili, oltre alla descrizione degli adempimenti connessi all'entrata in vigore della contabilità cd. "potenziata" di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (e relativi allegati), in tema di armonizzazione contabile. Inoltre, in ordine alla richiesta descrizione degli obiettivi programmati e degli strumenti operativi per il controllo strategico sul grado di attuazione del DEFR 2016, nella Relazione non vengono precisati gli obiettivi di cui al Rapporto di monitoraggio del DEFR e il relativo grado di conseguimento, ma solo un rapido cenno sugli strumenti utilizzati dall'Ente.

- Per ciò che attiene, invece, ai principali controlli svolti sulle società in maniera coordinata dalle strutture regionali che si occupano della gestione delle partecipazioni societarie e di quelle affidatarie, si osserva che i dati sulle risultanze complessive di detti controlli (valutazione dei risultati raggiunti; efficacia, efficienza, economicità e qualità in relazione ai contratti di servizio; verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di contenimento dei costi ecc.) potrebbero fornire essenziali elementi informativi in ordine ad un corretto esercizio della *governance* societaria, in uno con la *ratio* che caratterizza i contenuti precettivi e programmatici in materia di disciplina delle partecipate pubbliche prevista dal D.Lgs 175/2016⁵.
- Quanto ai controlli sistematici sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-octies, c. 1, D.Lgs. n. 502/92) si conferma la criticità già emersa in sede di analisi della relazione annuale del Presidente inerente agli esercizi 2014 e 2015, relativamente all'esiguità del campione esaminato che, nel corso del 2016, è pari al 14,80% circa del totale delle cartelle cliniche (n. 18.602 su n. 125.821), nonché l'elevata percentuale di "*prestazioni erogate in condizioni di inappropriatazza*" in rapporto al campione esaminato (3,9% pari a n. 725 posizioni su n. 18.602 analizzate). Peraltro, tale percentuale ha subito un aumento rispetto a quella analogamente rilevata nell'anno precedente (1,08%)⁶.



⁵ D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

⁶ Vedasi, al riguardo, la relazione allegata alla deliberazione della Sezione n. 74/2017/FRG del 22 dicembre 2016 (pag. 24).

SEZIONE I

QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016

Punto 1.1 - Indicare le tipologie di controllo interno esercitate dalla Regione nel 2016:

Con riferimento alle risposte fornite si osserva che nella relazione, oltre alle tipologie di controllo interno previste dalla legislazione vigente e attuate dalla Regione anche per l'anno 2016 quali, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale con incarico dirigenziale ed il controllo strategico, con riferimento al controllo sulla qualità della legislazione richiamato dal punto 1.1 del questionario, si fa riferimento ai contenuti della L.R. n. 39/2001 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".


In particolare, viene richiamato l'art. 6⁷, di detta legge che al comma 1 testualmente recita "*I progetti di legge sono corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio*" e se ne indicano i contenuti, qualificando tale attività come "*controllo sulla qualità della legislazione*".

Al riguardo, si osserva come il disposto della predetta legge regionale, presente nella versione originaria della norma è finalizzato a dotare la Regione ed in particolare l'organo Consiliare di uno strumento prodromico all'approvazione della disposizione normativa finalizzato a renderne compatibili i contenuti con le disponibilità finanziarie di bilancio, nell'ottica, ora attualissima, di preservare gli equilibri di bilancio.

La prevista attività di controllo ex ante, pertanto, non può essere assimilata ad una vera e propria attività di controllo interno dell'ente "in senso stretto". Infatti, la scheda di analisi economico-finanziaria, altro non è che lo strumento atto a valutare la fattibilità di un progetto di legge, ossia il provvedimento amministrativo prodromico all'emanazione dell'atto legislativo.

In realtà, il controllo sulla qualità della legislazione al quale si riferisce il questionario appare più orientato alla verifica, in ambito regionale, dell'esistenza di un controllo finalizzato delle modalità di predisposizione delle leggi regionali sulla falsariga dell'analogo controllo svolto a livello

⁷ Rubricato "Analisi economico-finanziaria dei progetti di legge".



parlamentare dal Servizio per la qualità degli atti normativi presso il Senato della Repubblica⁸ e dalla Commissione per la legislazione presso la Camera dei deputati⁹.

Giova poi evidenziare che alcune Regioni si sono dotate, nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale di appositi Comitati per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche¹⁰.

Peraltro, in base all'Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato il 29 marzo 2007, le Autonomie territoriali si sono impegnate a conformarsi, ai diversi livelli di governo, ai principi di qualità della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità delle norme¹¹.

Per ciò che attiene, invece, più rettamente alla verifica sulla regolarità delle tecniche di copertura delle leggi regionali di spesa adottate dalla Regione del Veneto nell'esercizio 2016, si rinvia alla specifica relazione adottata dalla Sezione¹² con deliberazione n. 593/2017/RQ del 23 novembre 2017.

⁸ Il servizio, oltre ai tradizionali compiti relativi alla predisposizione tecnica, alla revisione e alla stampa degli atti legislativi e dei documenti, svolge attività di ricerca e di documentazione nelle materie di propria competenza. In quest'ultimo ambito cura, attraverso la collana approfondimenti, studi e ricerche di carattere generale in materia di qualità della regolamentazione, sia a livello nazionale che a livello europeo e internazionale. Attività di documentazione e di ricerca sono poi svolte nello specifico dall'Ufficio per la fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere e dall'Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi, nei settori di loro competenza.

⁹ Il Comitato per la legislazione è un organo istituito con le modifiche regolamentari del 1997 (art. 16-bis reg.). È composto di dieci deputati scelti dal Presidente della Camera in numero pari fra membri della maggioranza e delle opposizioni, ed è presieduto a turno da ognuno di essi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta per il Regolamento (si veda il parere del 16 ottobre 2001 e confermati il 6 ottobre 2009). Il Comitato esprime alle Commissioni pareri sulla qualità dei progetti di legge, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Nell'esaminare i decreti-legge, valuta anche l'osservanza delle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto.

¹⁰ Ad esempio la regione Piemonte che ha previsto detta modalità di controllo nell'articolo 71, comma 1 dello Statuto e il relativo Comitato negli articoli 46, 46 bis e 46 ter del Regolamento interno del Consiglio regionale.

¹¹ Con riferimento a detto accordo si evidenzia che la Presidenza del consiglio dei Ministri ha attivato il "Programma Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" (POAT-DAGL) che si inserisce nel contesto di attuazione del richiamato Accordo del 29 marzo 2007. "Tali principi sono perseguiti mediante l'utilizzo di strumenti quali l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR) e la consultazione, l'analisi di fattibilità, la verifica di impatto della regolamentazione ex post (VIR), l'impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, la cura del drafting normativo. Nell'ambito del Programma POAT-DAGL è prevista dunque la realizzazione di documenti metodologici, elaborati sulla scorta di un'analisi dello stato dell'arte in materia di qualità della regolamentazione nell'esperienza europea ed internazionale, quale opportunità di valutazione comparativa che pone delle sfide ai legislatori nazionali, a livello sia statale sia regionale. La piattaforma web, dedicata alla qualità della normazione, si configura quale strumento interattivo a disposizione degli attori e degli esperti coinvolti nei processi di analisi e valutazione di impatto, e persegue le seguenti finalità: Diffondere modelli e strumenti condivisi e pertanto promuovere l'omogeneità delle valutazioni. Consentire un'ampia diffusione delle conoscenze e della documentazione relativa ai processi di normazione, promuovendo l'open government. Supportare le attività di consultazione aumentandone la trasparenza e l'efficacia. Gestire e rendere pienamente disponibili gli esiti e i deliverables. Supportare i processi fornendo adeguati strumenti e percorsi guidati". Inoltre presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Portale della qualità della normazione che "...è volto a promuovere, secondo principi di leale collaborazione, un più efficace coordinamento tra Amministrazioni dei diversi livelli istituzionali nell'approccio agli strumenti tipici per la semplificazione e il miglioramento della regolazione. Il Portale è realizzato nell'ambito del "Programma Operativo di Assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" (POAT), curato dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) nel quadro del Programma Operativo Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" (PON GAT) FESR 2007-2013". Tratto da <http://www.qualitanormazione.gov.it/progetto>.

¹² Prevista dal D.L. n. 174/2012 nell'ambito dei controlli affidati alla Corte dei conti (art. 1, comma 4).



Nella relazione oggetto della presente analisi oltre a richiamare l'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed al conseguimento da parte della Sezione "Affari Generali e FAS-FSC"¹³ della certificazione di qualità di alcuni servizi e processi viene, altresì, evidenziato che è stato creato, presso la Regione, uno *staff* amministrativo deputato anche ad attività relative alle verifiche e ai controlli sugli operatori economici, nonché al monitoraggio delle informazioni sul sito "trasparenza". Tuttavia, non vengono fornite maggiori informazioni sull'attività svolta da detto "*staff amministrativo*", né sugli "*operatori economici*" destinatari dell'attività di controllo.

Punto 1.2 - Indicare e illustrare brevemente le eventuali modifiche intervenute, nel 2016, sul sistema dei controlli interni, anche nell'ottica di una maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo.

Nella risposta prodotta, si descrive dettagliatamente la riorganizzazione delle strutture amministrative regionali e il rinnovato ruolo di coordinamento assegnato al Segretario generale della Programmazione attuati con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 14¹⁴, affermando "*la corretta attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture regionali nonché il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta, enti, agenzie, aziende o altri organismi*" altresì prevedendo anche un Comitato dei direttori "*volto ad assicurare lo sviluppo armonico ed omogeneo delle azioni programmate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, con funzioni di raccordo e coordinamento tra direzione politica e direzione amministrativa*".

In particolare, viene evidenziata la riorganizzazione dell'apparato, avvenuta con Legge regionale 17 maggio 2016 n. 14¹⁵ con il conseguente il ridimensionamento delle strutture amministrative e l'attribuzione di alcune specifiche competenze in materia di coordinamento al Segretario generale della Programmazione che consentirà una maggiore integrazione organizzativa determinando effetti positivi anche sul sistema dei controlli.

¹³ Dal 1° luglio 2016 Direzione "Affari generali e patrimonio". Detta struttura, come affermato dalla regione, ha conseguito la certificazione di qualità ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2008 a partire dal 2004, ottenendo il certificato CSQ n. 9159.REGV, triennale, attualmente con scadenza l'11 novembre 2019, e attinente i seguenti servizi: - Direzione; Assicurazione Qualità; Centri Stampa; Approvvigionamento; Servizi Economici; Protocollo; - Autorimessa; Assicurazioni; Ufficiale rogante; Centralino; Magazzino cancelleria.

¹⁴ Recante "*Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*.

¹⁵ Afferma la Regione nella Relazione come "*...il nuovo schema organizzativo ha ridotto i livelli gerarchici tra le strutture, eliminando i Dipartimenti, riducendone a tre il numero; in ordine ascendente: Unità Organizzative e Strutture temporanee, Strutture di progetto e Direzioni, Aree*".



Sempre nell'ottica di un potenziamento dell'azione di coordinamento viene, altresì, richiamata la delibera della Giunta regionale 12 luglio 2016, n. 1155, che ha collocato nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, due strutture organizzative:

- la Struttura di Progetto “Piano straordinario valorizzazione partecipazioni societarie”;
- l'Unità Organizzativa “Sistema dei controlli e attività ispettive” alla quale, oltre ai compiti di Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati con i fondi strutturali FSE e FESR per il periodo di programmazione 2014-2020 e alla predisposizione degli strumenti di programmazione regionale (DEFR e relativa nota di aggiornamento), è stato assegnato il compito di sviluppare, per quanto interessa in questa sede, un sistema integrato di programmazione strategica e controllo, coerente con le tipologie individuate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controlli. Questa Sezione attenzionerà con interesse le misure organizzative che conseguiranno allo svolgimento di detto compito.

Vengono poi evidenziate le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 recante “*Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54*”, il quale reca, all'articolo 6, la disciplina dei visti di regolarità amministrativa e contabile rilasciati a corredo degli atti del Presidente e della Giunta Regionale.¹⁶ In relazione alla predetta disciplina, le verifiche sul numero di visti negati da parte dei soggetti competenti e l'analisi delle relative motivazioni potrebbero costituire strumento di monitoraggio del grado di efficienza nella strutturazione dei provvedimenti di competenza della Giunta anche al fine della valutazione delle performance dirigenziali.

Punto 1.3 - La Regione, nel 2016, ha dato seguito alle osservazioni formulate sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

Nel dare risposta affermativa alla domanda, viene richiamata la consapevolezza della Regione sulla “...necessità di raccordo ed integrazione del sistema dei controlli interni, manifestata peraltro nella *“Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati*

¹⁶ Con il regolamento, tra l'altro, vengono introdotti:

- a) il visto di coordinamento, rilasciato dal Direttore di Area che attesta la coerenza della proposta dell'atto da sottoporre ad approvazione, con la programmazione regionale e con gli obiettivi assegnati all'Area;
- b) il visto di legittimità, rilasciato dal Direttore di Direzione che attesta che la proposta dell'atto da sottoporre ad approvazione è esente da vizi di legittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
- c) il visto di regolarità contabile, rilasciato dal Direttore della struttura regionale competente nelle ipotesi in cui il provvedimento dispone un impegno di spesa, che attesta la rispondenza della proposta dell'atto da sottoporre ad approvazione alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale.



nell'anno 2015” del 7 luglio 2016, prot. n. 264031...” da tradursi, in base a quanto affermato nella Relazione nella “...realizzazione di un coordinamento complessivo di tutte le funzioni di controllo “anche attraverso la predisposizione di regolamenti specificatamente dedicati a disciplinare il funzionamento del sistema dei controlli interni” in attesa di una disciplina generale da adottarsi con specifica legge regionale in materia di controlli interni ai sensi dell’art. 59 dello Statuto della Regione Veneto...”. La Regione richiama, sul punto la delibera di Giunta 4 luglio 2017, n. 1013, recante “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione del Veneto” con la quale viene rimodulato a livello regionale il sistema dei controlli interni¹⁷.

In ordine al recepimento delle osservazioni contenute nella precedente relazione sul funzionamento dei controlli interni viene dichiarato che *“sono state prese in considerazione, ai fini della predisposizione del Primo Stato Patrimoniale 2016, le osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nell’ambito della ricognizione straordinaria del patrimonio regionale”¹⁸. Sul punto, questa Sezione ha già accertato che il percorso di allineamento nella direzione delle raccomandazioni formulate è stato avviato ¹⁹ seppur permangano ancora delle criticità opportunamente segnalate alla Regione²⁰.*

¹⁷ Nella relazione sul funzionamento dei controlli interni in questa sede attenzionata viene affermato sul punto *“In tali disposizioni, da un lato, è stata sistematizzata la disciplina relativa al controllo di regolarità amministrativa, al controllo di regolarità contabile, al controllo strategico, al controllo di gestione, alla valutazione della performance, al controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, al controllo sugli enti strumentali, al controllo sulle società partecipate, alle attività ispettive. Dall’altro lato, considerata l’esigenza del costante adeguamento e miglioramento dell’azione amministrativa è stata prevista, previa individuazione di adeguata struttura, la funzione di internal audit, intesa come funzione indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, esercitata secondo i principi internazionalmente riconosciuti e finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione regionale. Infine, è stata introdotta l’attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi ritenuti strategici. Le citate disposizioni disciplinano, pertanto, il sistema integrato dei controlli interni finalizzato alla legittimità, regolarità, correttezza dell’azione amministrativa della Regione del Veneto e al perseguimento dell’efficacia, efficienza ed economicità della stessa, in un’ottica di sana gestione finanziaria, nel rispetto dei principi generali espressi dalla legislazione statale e regionale”.*

¹⁸ Dalla nota regionale (prot. n. 211654 del 30 maggio 2017), trasmessa alla Sezione in data 30 maggio 2017, nell’ambito dell’attività istruttoria relativa all’analisi della relazione dell’Organo di revisione sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 la Regione afferma che *“l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare, con la conseguente rideterminazione del valore, potrà considerarsi conclusa entro il secondo esercizio dall’entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale, e pertanto solo con il rendiconto 2017”* e, ancora, che *“altre scritture contabili riportate automaticamente in contabilità economico-patrimoniale dalla matrice di transizione”* (in relazione alle immobilizzazioni in corso e agli acconti) potrebbero essere *“oggetto di analisi e/o di rettifica nell’esercizio 2017”*.

¹⁹ Nella nota prot. n. 211654 del 30 maggio 2017, acquisita al protocollo della Cdc al n. 9214/2017 nell’ambito dell’attività istruttoria relativa all’analisi della relazione dell’Organo di revisione sul Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012.

²⁰ Vedasi, in merito, le “Sintesi e considerazioni conclusive” sullo “Stato patrimoniale”, pag. 28 della deliberazione n. 422/2017/PARI, citata nelle premesse.



In relazione al punto 1.4 della relazione 2015, al fine di dar seguito alle disposizioni degli artt. 11 bis²¹ e 18²² del D.Lgs. n. 118/2011 (e relativo principio applicato n. 4/4) che prevedono l'adozione del bilancio consolidato (e relativi allegati), la Regione precisa di aver provveduto a definire gli enti ed i soggetti appartenenti al "Gruppo Regione del Veneto" e di aver determinato le società appartenenti al perimetro del consolidamento, in data 28 aprile 2017 (con apposita deliberazione della Giunta n. 593).

Sull'esame specifico inerente alle attività propedeutiche all'adozione del bilancio consolidato con enti e società partecipati e controllati di cui alla predetta deliberazione, si rimanda alle osservazioni contenute nella più volte menzionata relazione di accompagnamento alla decisione di parificazione sul rendiconto regionale dell'esercizio 2016²³.

Da quanto riscontrato sul sito internet del Consiglio regionale del Veneto²⁴, il bilancio consolidato della Regione per l'esercizio 2016 (di cui all'art. 68, del D.Lgs. n. 118/2011) è stato approvato nella seduta del 26 settembre 2017 (con deliberazione n. 135)²⁵ sulla base della proposta della Giunta regionale datata 7 settembre 2017, n. 53.

In merito, poi, al rilievo effettuato da questa Sezione²⁶ circa la mancata allegazione al rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2015 dei bilanci di esercizio di tutte le società partecipate, nulla è stato osservato dalla Regione.

Sia la legge regionale statutaria (art. 57, comma 3, L.R. Stat. n. 1/2012) che la legge regionale di contabilità (art. 53, comma 4, L.R. n. 39/2001), infatti, prevedono che al rendiconto generale della Regione sia allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascun ente ed organismo dipendente e partecipato dalla Regione.

²¹ L'art. 11-bis "Bilancio consolidato", in vigore dal 12 settembre 2014, testualmente recita "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione".


²² Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo (Art. 18, comma 1, lett. c) - in vigore dal 21 agosto 2016.

²³ Cap. 8 "Conto consolidato, organismi strumentali e organismi partecipati", pag. 347 e segg.

²⁴ Sito istituzionale: <http://www.consiglioveneto.it/>

²⁵ Pubblicata nel BUR della Regione del Veneto n. 94 in data 3 ottobre 2017.

²⁶ Si tratta del rilievo emerso in sede di analisi della Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2015, pag. 9 (di cui alla deliberazione della Sezione n. 74/2017/FRG che testualmente recita "Si evidenzia, inoltre, che al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015 non sono allegati per la totalità delle società partecipate le risultanze dell'anno 2015 (si veda, sul punto, il contenuto dell'allegato H volume 1° del Rendiconto generale dell'esercizio 2015 - pag. 469)".



A tal proposito, non resta che confermare la criticità già rilevata in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2016 ove è emerso che *“Al Disegno di Legge sul Rendiconto dell’esercizio 2016 sono stati allegati n. 4 bilanci di esercizio, dei quali due relativi alle società Autovie Venete S.p.A. e Finest S.p.A., alla data del 30 giugno 2016, ed altri due relativi alle società Sistemi Territoriali S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A., alla data del 31 dicembre 2015”*²⁷.

Quanto ai punti 1.5, 1.6. e 1.7 della relazione sui controlli interni relativa all’anno 2015 in ordine agli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, la Regione evidenzia di aver proceduto *“..alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” > Controlli e rilievi sull’amministrazione > Corte dei Conti, di tutti gli atti riferiti all’amministrazione regionale, fra cui la deliberazione 26 ottobre 2016, n. 360/2016/PARI, nonché della deliberazione 21 luglio 2017, n. 422/2017/PARI”* mentre in relazione al punto 2.1.1 del medesimo documento in ordine alla specifica domanda sull’adozione di un sistema di contabilità analitica, afferma che la stessa *“..non viene adottata perché non prevista dalla normativa...”*.

Quanto invece alle osservazioni che questa Sezione aveva formulato in relazione al punti 3.1, 3.2, e 3.3 della precedente relazione ed in particolare sulla governance e sul controllo analogo sulle società a partecipazione pubblica, nel rinviare alle risposte al questionario oggetto della presente Relazione l’attenzione è stata posta, tuttavia, sulla rivisitazione delle competenze tra strutture regionali in ordine alla previsione di meccanismi di coordinamento e controllo sia degli enti strumentali che delle società partecipate²⁸.

²⁷ 8.2.3 Osservazioni sul Disegno di Legge sul Rendiconto, pag. 383.

²⁸ Viene evidenziato, infatti, *“In merito al controllo sugli Enti strumentali, alla luce delle deliberazioni della Giunta regionale che hanno determinato le competenze delle Aree di coordinamento, delle Direzioni Regionali e delle Unità Operative di afferenza, in particolare con deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2016, n. 803, sono state incardinate presso le Aree “Sviluppo Economico”, “Capitale Umano e Cultura” e “Tutela e Sviluppo del Territorio”, delle Unità Operative con precipua competenza sulla razionalizzazione degli enti strumentali e società partecipate di Area e per la confluenza delle competenze di Area delle Province, al fine di dotare ogni articolazione organizzativa di una propria Unità di Coordinamento. Nell’Ambito dell’Area “Programmazione e Sviluppo Strategico” sono state poi declinate le competenze della Direzione “Enti Locali e Strumentali” con Decreto del Direttore di Area n. 1 del 3 gennaio 2017. In particolare, nell’ambito degli Enti Strumentali, la Direzione “Enti Locali e Strumentali” svolge attività di coordinamento dell’attività di razionalizzazione e riordino degli Enti Regionali, anche attraverso le strutture competenti per materia e individuate nell’ambito di ciascuna Area, sia attraverso la revisione unitaria del sistema legislativo riferito alla disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo (legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53) che mediante il controllo atti (l.r. n. 53/1993). Infine, è stata adottata, con deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2017, n. 9/INF, un’informativa avente ad oggetto “Razionalizzazione e riordino degli Enti regionali” (articolo 60 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1), la quale ha fornito alla Giunta lo stato dell’arte della normativa (leggi regionali adottate e disegni di legge), dei provvedimenti amministrativi attuativi, del contenimento della spesa per il personale e della razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti regionali”*.



SEZIONE II

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

2.1 - CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Punto 2.1.1 - Indicare da quali organi è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, precisando se si è trattato di un controllo preventivo o successivo:

Punto 2.1.2 - A quali organi sono state trasmesse le risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile?

Punto 2.1.4 - Con riferimento alle singole tipologie di atti, quanti sono percentualmente gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile?

Punto 2.1.6 - È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati?

Nella relazione in risposta alla domanda 2.1.1 del questionario la Regione evidenzia che, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato in fase preventiva di formazione degli atti “...attraverso il rilascio dei visti e dei pareri indicati all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e dal Regolamento di attuazione 3 dicembre 2013, n. 4²⁹”. Le citate disposizioni normative riguardano il controllo preventivo di regolarità sugli atti di competenza dell'organo politico (Giunta regionale) e a questo sottoposti mentre, per quanto riguarda il controllo sugli atti

²⁹ La legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 all'art. 3 rubricato “Funzionamento degli organi di governo” comma 4: dispone “Le deliberazioni della Giunta regionale sono corredate dai visti e dai pareri di competenza dei Direttori e dei Dirigenti come disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 30, fermo l'obbligo della previsione del visto di legittimità e, qualora comportino spese, del visto di regolarità contabile rilasciato dal Direttore della competente struttura regionale”. Il Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 recante “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54”, all'articolo 6, rubricato “Atti del Presidente e della Giunta regionale” dispone: “1. Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, le deliberazioni della Giunta regionale sono predisposte nel rispetto delle direttive del Segretario della Giunta regionale relative alla presentazione e redazione degli atti, finalizzate ad assicurare l'uniformità formale degli stessi, e sono corredate dai seguenti visti: a) visto di coordinamento, rilasciato dal Direttore di Area che attesta la coerenza della proposta dell'atto da sottoporre ad approvazione, con la programmazione regionale e con gli obiettivi assegnati all'Area; b) visto di legittimità, rilasciato dal Direttore di Direzione che attesta che la proposta dell'atto da sottoporre ad approvazione è esente da vizi di legittimità per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; c) visto di regolarità contabile, rilasciato dal Direttore della struttura regionale competente nelle ipotesi in cui il provvedimento dispone un impegno di spesa, che attesta la rispondenza della proposta dell'atto da sottoporre ad approvazione alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale. 2. Nel caso in cui, su richiesta della Giunta regionale, vengano apportate modificazioni o integrazioni alla proposta di provvedimento amministrativo, ovvero nel caso in cui il Segretario della Giunta regionale apporti correzioni di errori materiali, il Direttore della Direzione proponente rilascia un visto di presa d'atto delle modifiche apportate. 3. Nei casi di assenza o temporaneo impedimento di un Direttore, i visti di competenza sono rilasciati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 54/2012. Qualora una Direzione non sia stata istituita ovvero il relativo incarico non sia stato attribuito, i visti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2, sono rilasciati dal Direttore di Area. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai decreti del Presidente della Giunta regionale”.

gestionali della dirigenza, viene richiamato il controllo a campione svolto dal Collegio dei revisori dei conti³⁰. Per ciò che attiene, invece il controllo di regolarità contabile, viene evidenziato che lo stesso “...Nel caso in cui l’atto disponga impegni di spesa, il controllo di regolarità contabile è assicurato, sempre nella fase preventiva, mediante il rilascio del visto di regolarità contabile da parte della struttura preposta alla ragioneria che attesta la rispondenza dell’atto alle regole di contabilità pubblica in coerenza a quanto stabilito dai principi contabili dettati dal d.lgs. n. 118/2011”.

Tra i controlli di regolarità amministrativa e contabile, viene poi citato anche quello effettuato “...in via successiva dalla Direzione ‘Bilancio e Ragioneria’ sui rendiconti resi dai funzionari delegati e dagli economi e trasmessi dai medesimi titolari alla stessa”.

L’argomento viene ripreso sempre al **punto 2.1.4** dove la Regione, con riferimento agli “agenti contabili”, oltre ad illustrare le modalità di comunicazione e registrazione (sul sistema di contabilità regionale “Nu.S.I.Co.”) degli esiti del controllo contabile effettuato nell’esercizio 2016 esclusivamente sulle risultanze dei “fondi economici” e dei “budget operativi”, rappresenta numericamente dette risultanze come segue:

Tipo atto	n. atti istrutti	Esito (1a)	Esito (1b)	Esito (2)	Esito (3)
Rendiconti	213	181	0	32	0
percentuale	100%	84,97%	0	15,03%	0

con le precisazioni di cui alla legenda sotto riportata:


- nessun rilievo da segnalare (1a);
- anomalie rilevate e superate (1b);
- anomalie rilevate di carattere formale, documentale, procedurale, che non pregiudicano la regolarità sotto l’aspetto meramente contabile (2);
- negativo (3).

³⁰ Nella relazione viene, sul punto, evidenziato che al Collegio dei revisori dei conti “...competono le funzioni previste dalla Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, che ha dato attuazione al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai sensi dell’articolo 24, lettera b), della l.r. n. 47/2012 il Collegio vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. Inoltre, il Collegio dei revisori, ai sensi dell’articolo 24, lettera a), della l.r. n. 47/2012 effettua verifiche di cassa almeno trimestrali sul Tesoriere”.



Alla domanda di cui al **punto 2.1.6** (se sia prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati), si risponde affermativamente e, in ordine alla richiesta di indicare la “frequenza, l’oggetto e i risultati delle verifiche”, viene rappresentato quanto segue: “Nei confronti del Tesoriere regionale la Direzione Bilancio e Ragioneria effettua annualmente la conciliazione dei valori attraverso il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori cauzionali, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, della l.r. n. 39/2001. Durante l’esercizio vengono effettuate conciliazioni periodiche in corrispondenza delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei revisori dei conti. Nei confronti dei titolari di Ordinativi di Accreditamento la Direzione Bilancio e Ragioneria effettua la verifica contabile a consuntivo sulla base dei rendiconti presentati dagli agenti contabili interni alla chiusura dell’apertura di credito/fondo economale. La Direzione Finanza e Tributi ha competenza sui seguenti agenti contabili: Equitalia S.p.A. per la riscossione coattiva a mezzo ruoli; Agenzie pratiche auto (APA) e tabaccai convenzionati per la tassa automobilistica. Relativamente alla riscossione coattiva svolta a mezzo Equitalia S.p.A., si è proseguito con il monitoraggio e i controlli sulle attività dalla medesima svolte nell’esecuzione dei ruoli emessi dalla Regione, come negli anni precedenti, segnalando e sollecitando in particolare la risoluzione dei problemi tecnici rilevati in sede di utilizzo della piattaforma web di Equitalia denominata “Monitor Enti” per l’acquisizione dei dati dei riversamenti effettuati dalla società a favore dell’Amministrazione regionale in via automatizzata. Per quanto riguarda le Agenzie pratiche automobilistiche e i tabaccai convenzionati con la Regione per la riscossione della tassa automobilistica, i dati relativi alle registrazioni informatiche presenti su SGATA (archivio nazionale delle tasse auto) dei pagamenti effettuati, vengono utilizzati con cadenza settimanale, al fine di trasmettere al Tesoriere Regionale la richiesta di addebito (Sepa DD), nei conti correnti degli agenti contabili, dell’importo totale riscosso nella settimana. Nel caso una richiesta di addebito non vada a buon fine, il Tesoriere Regionale trasmette tempestivamente, attraverso una piattaforma informatica, alla Direzione “Finanza e Tributi” l’esito negativo al fine del recupero dell’importo dall’agente contabile insolvente e degli altri adempimenti di competenza. Si è, inoltre, proseguito nel controllo mensile degli annullamenti dei bolli riscossi per le eventuali segnalazioni delle ipotesi di reato alle Procure della repubblica e, per la parte contabile, alla Procura regionale della Corte dei conti”.

Si tratta di risposta alquanto generica soprattutto se si considera che non è stato prodotto alcun dato, né informazione utile alla quantificazione dei controlli effettuati, né agli esiti conseguiti (ad esempio sulla percentuale di anomalie riscontrate) con riferimento, in particolare, ad Equitalia S.p.A., alle Agenzie di pratiche automobilistiche e ai tabaccai.



Si ritiene, inoltre, che la conciliazione del conto del tesoriere con le risultanze della contabilità regionale non possa essere equiparata ad *“una specifica forma di vigilanza”*.


Sulla questione dell’obbligo della rendicontazione di somme destinate ad una pubblica amministrazione, da chiunque gestite per conto della stessa, compresa l’attività di riscossione da parte di soggetti privati, si è ampiamente argomentato nella citata relazione annuale del Presidente della Regione del Veneto relativa all’esercizio 2014³¹, laddove si legge che *“Il rendiconto, dunque, rappresenta il primo ed il principale, oltre che imprescindibile, strumento di controllo sull’operato dei soggetti che, a vario titolo, abbiano il maneggio di pubblico denaro (nella specie, di somme destinate e dovute alla Regione) o la disponibilità di beni pubblici”*, e si raccomandava alla Regione *“di adottare con urgenza i provvedimenti idonei a superare la dedotta criticità, anche in considerazione del fatto che la corretta rilevazione dell’attività di riscossione rappresenta uno strumento essenziale ai fini della costruzione di una previsione corretta delle entrate e, quindi, di un equilibrio di bilancio solido ed effettivo”*.

Da quanto emerge dalla presente relazione, tuttavia, sia nel caso dei soggetti riscossori della tassa automobilistica che nel caso di Equitalia, non sembra essere prevista alcuna attività di rendicontazione (le informazioni avute dalla Regione, infatti, sono le medesime dello scorso anno). Le verifiche sui pagamenti effettuati dai contribuenti presso le tabaccherie e le Agenzie di pratiche auto non possono essere equiparate alla verifica del risultato della “gestione”, per cui permane la criticità evidenziata, tra l’altro, nella relazione del Presidente relativamente ai controlli effettuati nell’esercizio 2015³².

Con riferimento, poi, al *“controllo sulla spesa inerente interventi di sostegno alle imprese”* svolto dalla Regione ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. n. 5/2000, nella relazione (**punti 2.1.1 e 2.1.2**) viene precisato quanto segue: *“con deliberazione 4 agosto 2000, n. 2591, la Giunta regionale ha stabilito idonee modalità di controllo, anche a campione, del rispetto, da parte dei beneficiari, delle regole che disciplinano i regimi di aiuto ed, in particolar modo, quelle previste dalla regola “de minimis”. L’attività di controllo e di ispezione viene esercitata da un soggetto non coinvolto nell’attività istruttoria o di erogazione degli interventi. Laddove l’istruttoria o l’erogazione sono svolte direttamente da una struttura afferente ad un’Area, l’ufficio di controllo è costituito presso quest’ultima”* (pag. 17 della relazione) ed, ancora, *“In base alla d.g.r. n. 2591/2000, l’Ufficio Controlli sugli interventi di incentivi*

³¹ Parte integrante della deliberazione di questa Sezione n. 67/2016/FRG del 27 gennaio 2016.

³² Parte integrante della deliberazione di questa Sezione n. 74/2017/FRG del 22 dicembre 2016.



alle imprese finanziati da fondi regionali, invia al Direttore d'Area interessato la relazione sui risultati dell'attività di controllo svolta" (pag. 18 della relazione).

Anche in questo caso, gli elementi forniti, risultano abbastanza generici atteso che trattasi della mera riproduzione del testo di legge senza alcuna indicazione, nel dettaglio, delle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio 2016, né dei risultati conseguiti (rispetto agli attesi).

In risposta al punto 2.1.4, vengono rappresentati, nella tabella che segue, i dati relativi alle registrazioni di spesa dell'esercizio 2016 oggetto del controllo contabile preventivo:

Tipo atto	a) n. atti ricevuti	b) n. atti restituiti per rilievi	% (b/a)
Atti di impegno di spesa (DDR)	4154	194	4,67%
Liquidazioni di spesa	25.308	181	0,71%

Si osserva che i dati rappresentati dalla Regione non forniscono informazioni esaustive per una esatta comprensione del fenomeno: non vengono indicati, infatti, il totale degli atti di impegno (che non si traducono solo ed esclusivamente in decreti dirigenziali ma sono rappresentati anche dalle deliberazioni di Giunta regionale) e di liquidazione potenzialmente oggetto di tale controllo (ossia quelli complessivamente emanati/approvati dalla Regione nell'esercizio in questione). Inoltre, mancano le motivazioni secondo cui gli atti ritenuti irregolari sono stati "restituiti per rilievi" (n. 194 atti di impegno e n. 181 atti di liquidazione), nonché l'individuazione dell'ufficio competente alla rettifica/modifica degli stessi e l'incidenza percentuale degli atti/provvedimenti di competenza di ogni singolo ufficio sul totale di quelli oggetto di analisi.

In relazione ai controlli di regolarità contabile sui "Fondi provenienti dall'Unione Europea", effettuati nel corso del 2016, la relazione si limita a descrivere le procedure di controllo, in conformità a disposizioni regolamentari comunitarie e ad altri strumenti e standard di riferimento internazionali in materia di auditing, nonché gli organi deputati a tale scopo (Autorità di Audit,



Autorità di Certificazione e, per alcuni controlli, anche le strutture organizzative della Regione e il Collegio dei Revisori dei Conti).


Mancano, infatti, dati e informazioni utili a capire, in dettaglio, la portata di tale attività di controllo: le uniche indicazioni in merito sono rappresentate da quanto di seguito riportato: *“Per il POR CRO parte FSE 2007-2013 il tasso di rischio residuo (tasso di errore derivante da tutti i controlli meno le correzioni effettuate a seguito dei ritiri) è pari allo 0,37%. Per il POR CRO parte FSE 2007-2013 il tasso di rischio residuo (tasso di errore derivante da tutti i controlli meno le correzioni effettuate a seguito dei ritiri) è pari allo 0,69%”*.

Sul punto si evidenzia che la Commissione Europea con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei nell’ambito della Programmazione 2014-2020 ha adottato le *Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione* (EGESIF_14-0012_02 final 17/09/2015) predisposte dai servizi della Commissione al fine di fornire *“... agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e d’investimento europei (escluso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) una serie di orientamenti tecnici sulle modalità di interpretazione e applicazione delle norme dell’Unione”*. Il documento offre *“... chiarimenti e le interpretazioni dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l’attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche”*... lasciando tuttavia *“... impregiudicata l’interpretazione della Corte di giustizia e del Tribunale, come pure le decisioni della Commissione”*.

Punto 2.1.3 – Il controllo di regolarità contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria e/o patrimoniale?

Alla domanda, si risponde affermativamente aggiungendo che *“Pur essendo la risposta positiva, si specifica che, fino alla completa adozione della contabilità economico-patrimoniale con conseguente modifica della legge regionale di contabilità, gli atti a contenuto patrimoniale sono oggetto di verifica contabile preventiva da parte della Ragioneria qualora dispongano registrazioni in contabilità finanziaria e limitatamente alle stesse”*.

Continua a persistere, pertanto, la criticità emersa in sede di istruttoria concernente l’analisi della relazione annuale del Presidente sui controlli interni per l’esercizio 2014 (punto 2.1.5, pag. 14 e segg.) – più volte citata, nonostante la rilevazione delle poste contabili del patrimonio regionale sia stata oggetto, dal 2014 ad oggi, di continui aggiornamenti ed integrazioni al fine di addivenire ad una situazione il più possibile rappresentativa della consistenza reale del patrimonio regionale.



Il fatto di escludere dal controllo di regolarità contabile tutti gli atti a contenuto patrimoniale che non “*dispongano registrazioni in contabilità finanziaria*”, senza (tra l’altro) una precisa previsione ed individuazione normativa, sembra non considerare che il “patrimonio” non è costituito solo da un complesso di beni, ma anche dai rapporti giuridici (tutti), attivi e passivi, di pertinenza dell’ente che esprimono la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Occorre osservare, al riguardo, come la legge regionale di contabilità (n. 39/2001), al comma 2, dell’art. 36³³, si limiti ancora a prevedere che “*Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti nel presente titolo*”.

In ordine, poi, alle verifiche a campione effettuate dal Collegio dei revisori dei conti della Regione sulla regolarità contabile, finanziaria e patrimoniale degli atti esaminati, i cui esiti sono stati illustrati in risposta alla domanda di cui al punto 2.1.4, si rinvia alle considerazioni formulate al punto precedente della presente relazione.

Punto 2.1.7 – Con quale periodicità è prevista ed è stata effettivamente attuata l’attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile?

La risposta fornita dalla Regione è la seguente: “*Per quanto riguarda i controlli connessi alle attività di audit sulle operazioni del POR CRO 2007-2013 parte FESR e FSE, è stato estratto un campione di operazioni di ogni programma operativo per la chiusura della programmazione 2007-2013 in tre periodi nell’arco dell’anno. Le attività di controllo sulle operazioni del Programma “Interreg IV Italia-Austria 2007-2013” sono state avviate verso la fine dell’anno a causa del ritardo nella selezione del campione da parte dell’Autorità Unica di audit presso la Provincia Autonoma di Bolzano, la quale ha trasmesso alla Regione del Veneto il campione estratto con nota prot. reg.le 471030 del 1/12/2016. Per il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 sono stati estratti n. 2 campioni nell’arco dell’anno*”.



³³ L’art. 36 rubricato “Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili”, al comma 1 dispone che “*Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi gestionali delle entrate e delle spese devono contenere:*
a) *gli elementi che ne consentono l’identificazione univoca e l’ordinamento progressivo;*
b) *la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge;*
c) *gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di previsione annuale*”.

Appare evidente che non può trattarsi di una risposta esaustiva in relazione al quesito posto in quanto si focalizza solo ed esclusivamente sull'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile inerente la gestione dei fondi comunitari.

Inoltre, anche limitandosi a questi ultimi, non viene fornita la periodicità dei controlli "prevista" e lo scostamento da quella effettivamente "attuata".

Punto 2.1.9 – La Regione ha esercitato il controllo di regolarità contabile e amministrativa nei confronti di enti o gestioni autonome regionali, inclusi gli organismi strumentali istituiti per la gestione finanziaria degli interventi finanziati da risorse europee (art. 1, co. 792, l. n. 208/2015)?

La risposta fornita dalla Regione è negativa, con la seguente precisazione: *“Il Controllo è svolto solo nelle forme previste dall’art. 3 della l.r. 53/93. La Regione del Veneto effettua il controllo di regolarità contabile ed amministrativa nei confronti degli enti regionali tramite le strutture interne agli enti stessi: direttore, responsabili dei servizi e organo di revisione contabile, al quale le singole leggi istitutive demandano specifiche funzioni in materia. In generale, negli Enti regionali è presente l’organo di revisione contabile (collegiale o monocratico) come stabilito dalle singole leggi regionali istitutive degli stessi. Per quanto riguarda AVEPA, la legge istitutiva prevede che il controllo interno di regolarità contabile e amministrativa, sia esercitato dall’Organo di revisione Contabile, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 9 novembre 2001, n. 31. Per quanto riguarda l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, questa, nel corso del 2016, non ha avuto il proprio organo di revisione contabile; infatti, tale organo è decaduto con l’insediamento del Commissario liquidatore, avvenuto il 18/05/2015, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37. Questa situazione è continuata anche successivamente all’insediamento del Direttore dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, avvenuto in data 22 luglio 2016 (deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 931), che, ai sensi di quanto precisato con deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 1175, ha assunto, per il 2016, i poteri spettanti al Commissario liquidatore per lo svolgimento delle azioni legate alla gestione della Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione. L’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario non ha operato nel corso del 2016”.*

Il punto merita particolare attenzione soprattutto alla luce delle criticità già rilevate nell’ambito dell’istruttoria del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione inerente gli



esercizi 2014³⁴, 2015³⁵ e 2016³⁶ (a cui si rinvia per maggiori dettagli) in ordine all'attività amministrativa e contabile delle risorse comunitarie svolta dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e dalla società Veneto Sviluppo S.p.A..

Occorre ricordare, in questa sede, che ad AVEPA, ente strumentale della Regione dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla legge istitutiva³⁷ - *“sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia”*³⁸, mentre la società Veneto Sviluppo S.p.A. – società a controllo pubblico, finanziaria regionale, partecipata direttamente al 51% - svolge la sua attività sulla base di incarichi ricevuti dalla Regione per la gestione di fondi di rotazione, per la gestione di fondi di garanzia, per la gestione di fondi per contributi a fondo perduto e per la gestione di partecipazioni societarie (nel duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di investimento).

Nelle citate relazioni i rilievi formulati dalla Corte in ordine alla configurazione di una gestione extracontabile delle poste finanziarie, tale da configurarsi come possibile gestione fuori bilancio (sia per AVEPA che per Veneto Sviluppo S.p.A.) e alle perplessità originate relativamente ai criteri di determinazione e le modalità di erogazione delle commissioni di gestione dei fondi (nel caso di Veneto Sviluppo S.p.A.), hanno fatto emergere l'esigenza da un lato di implementare, da parte della Regione, un meccanismo in grado di garantire il controllo di regolarità amministrativo-contabile sull'operato di tutti quei soggetti cui è affidata la gestione (seppur non esclusiva)³⁹ di fondi finanziati da risorse comunitarie; dall'altro di effettuare un attento monitoraggio sulla relativa rendicontazione al fine di consentire una puntuale verifica dei saldi finanziari non solo delle singole gestioni ma anche dei flussi.



³⁴ Deliberazione n. 558/2015/PARI del 19 novembre 2015 (par. 5.5.7, pag. 239 e segg.; par. 9.6, pag. 444 e segg.; par. 10.2.1, pag. 573 e segg.).

³⁵ Deliberazione n. 360/2016/PARI del 26 ottobre 2016 (par. 14.5, pag. 733 e segg.; par. 16.13, pag. 905 e segg.).

³⁶ Deliberazione n. 442/2017/PARI del 13 luglio 2017 (par. 8.1.2.1, pag. 349 e segg.; par. 8.2.4.3, pag. 411 e segg.).

³⁷ L.R. 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

³⁸ Art. 2 della legge istitutiva sopra citata.

³⁹ La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) al comma 792 prevede che le regioni (“e le province autonome di Trento e di Bolzano”) possano “istituire un proprio organismo strumentale [...] dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei”.

2.2 - CONTROLLI DI GESTIONE

Punto 2.2.4 – Sono stati individuati indicatori di risultato per verificarne lo stato di attuazione?

Alla domanda la Regione risponde in modo affermativo, precisando che *“Gli obiettivi di performance organizzativa e individuali sono chiaramente individuati e misurabili e per ognuno viene individuato un misuratore specifico e i Valori minimo e massimo (target) all’interno dei quali deve essere collocato il risultato finale per poter essere considerato come parzialmente/totalmente raggiunto. E’ prevista inoltre in corso d’anno una verifica sul grado di raggiungimento”*.

Si tratta della medesima risposta fornita nella relazione dello scorso anno alla quale, al fine di dar seguito alla segnalazione della Sezione, è stata aggiunta una *“lista degli indicatori utilizzati”*⁴⁰ che di seguito vengono evidenziati:



⁴⁰ Ciò, in quanto sul punto, nell’ *“Analisi sulla relazione del Presidente della Regione del Veneto sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2015”* (punto 2.2.4, pag. 15) si evidenziava *“...che nella Relazione non si specificano “gli indicatori di risultato” adottati per verificare la performance organizzativa ed individuale per ogni singolo obiettivo prefissato”*.

INDICATORI			
TEMPORALE	QUANTITA'		PERCENTUALE
DATA MIGLIORE	ANALISI	N. indagini/anno precedente	% Clienti soddisfatti
DATA PEGGIORE	APPALTI	N. iniziative attivate/programmate	% abbattimento/anno precedente
GIORNI	ATTI	N. iniziative realizzate/programmate	% controlli/programmati
	ATTIVITA'	N. monitoraggi realizzati/programmati	% di approvazione
	AZIONI	N. PROCEDURE COMPLETATE	% di incremento
	azioni/atti	N. procedure completate/programmate	% di riduzione
	BANCHE DATI	N. procedure realizzate/programmate	% DOCUMENTI CONDIVISI
	BANDI	N. progetti avviati	% incremento/anno precedente
	CONTRATTI	N. provved. posti in essere/programmati	% iniziative realizzate/programmate
	CONTROLLI	N. report e azioni correttive	% interventi completati/programmati
	DECRETI	N. scadenze raggiunte/programmate	% progetti esaminati/totale presentati
	DELIBERE	Numero procedure gestite	% progetti realizzati/programmati
	DOCUMENTI	NUMERO SEDI	% RAGGIUNGIMENTO
	IMPORTO (MIGLIAIA DI EURO)	PARERI	% raggiungimento/programmato
	IMPORTO (MILIONI DI EURO)	PERCENTUALE	% spesa certificata
	INCONTRI	PIANI	% STATO AVANZAMENTO
	INIZIATIVE	PRATICHE	% sul totale delle procedure
	Interventi	Procedimenti	% stato avanzamento/programmato
	n. attività realizzate	PROCEDURE	% Verificato/Rendicontato
	N. atti-studi elaborati/programmati	PROGETTI	
	N. attività poste in essere/programmate	PROGRAMMI	
		RELAZIONI	
		REPORT	
		RIUNIONI	
		SCHEDE	
		SERVIZI	
		SOGGETTI COINVOLTI	
		SOPRALLUOGHI	
		VERBALI RIUNIONI	

Punto 2.2.6 – Quanti report del controllo di gestione relativi all’esercizio 2016 sono stati prodotti?

Punto 2.2.7 – Quanto tempo intercorre tra la chiusura dell’esercizio e la pubblicazione dei relativi report di consuntivazione?

La risposta della Regione al punto 2.2.6 è la seguente *“Ci sono diversi report differenziati per tipologia di destinatario”* e, alla richiesta di specificarne la periodicità e a quali soggetti tali report sono stati comunicati, viene dichiarato che *“Ad ogni singolo dirigente è reso disponibile una volta all’anno il report riepilogativo derivante dalla Mappatura dei processi dal quale si evince l’impiego delle risorse*



umane per processo. Sono disponibili, inoltre, altri report riepilogativi, a richiesta del dirigente, nel sistema informativo inerente la rilevazione dei processi”.

Le suddette risposte, mancando specifici dettagli sulla quantità dei report prodotti relativamente all’esercizio 2016 e sul loro contenuto non consentono di disporre di un quadro descrittivo chiaro ed esaustivo sull’effettiva idoneità degli strumenti adottati al perseguimento dello scopo.

Anche la risposta alla domanda successiva (di cui al **punto 2.2.7**) appare generica, tanto da non fornire con precisione, nell’ambito dell’attività gestionale, in che lasso temporale vanno a collocarsi i report di consuntivazione.

Si legge, infatti, *“Appena conclusa la fase di misurazione del raggiungimento degli obiettivi vengono forniti dei report; appena conclusa la fase di valutazione delle prestazioni vengono forniti ulteriori report e i risultati vengono pubblicati nella Relazione sulla performance dell’anno di riferimento”.*

Punto 2.2.11 – La quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza è frutto di analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno?

La Regione, sul punto, risponde negativamente precisando che *“La progressiva riduzione, soprattutto nell’ultimo triennio, delle risorse a disposizione della Regione non consente margini d’intervento in tema di allocazione delle risorse”.*

Sul punto, si osserva che l’adeguamento degli stanziamenti di spesa per ogni esercizio finanziario che tenga conto dell’esito delle analisi effettuate sulle gestioni precedenti a quelle di competenza costituirebbe un utile strumento di programmazione cui ricorrere all’atto della ripartizione delle risorse (seppur queste ultime possano essere carenti). Infatti, le risultanze delle gestioni pregresse potrebbero, comunque, contribuire a predisporre eventuali azioni correttive atte a garantire un’adeguata programmazione, *“... in un’ottica di buon andamento e di sana gestione finanziaria, essenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*⁴¹.



⁴¹ “Linee guida per la relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2016 (art. 1, comma 6, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)”, parte integrante della deliberazione della Sezione delle autonomie n. 10/SEZAUT/2017/INPR del 4 maggio 2017.

Punto 2.3 Valutazione del personale dirigenziale (Punti dal 2.3.1 al 2.3.7).


Nella risposta al questionario la Regione evidenzia come tutte le procedure di valutazione siano state informatizzate (Punto 2.3.7) mentre, in relazione alla domanda di cui al punto 2.3.4, si afferma che le fasce previste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato sono sette sia per i Dirigenti che per il Comparto.

In ordine alla distribuzione percentuale dei dirigenti in ciascuna fascia di merito viene fornita la seguente Tabella:

Fasce di merito	Numero Dirigenti	Media Punteggio	Dev. St. Punteggio	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo	Ripartizione
1	101	490,21	7,053	476	500	61,21%
2	40	463,53	7,092	452	475	24,24%
3	23	432,50	12,195	405,5	448	13,94%
4	1	398,50		398,5	398,5	0,61%
5						
6						
7						
Totale complessivo	165	475,14	22,930	398,5	500	100%

Per le categorie del Comparto (non dirigenti categorie dalla A alla D) la successiva Tabella evidenzia i dati relativi alle percentuali di ripartizione delle indennità previste dal CCNL vigente all'atto dell'assegnazione:

Fasce di merito	Numero dipendenti	Media Punteggio	Dev. St. Punteggio	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo	Ripartizione
1	1832	489,26	7,787	476	500	81,49%
2	302	462,61	7,123	451	475,5	13,43%
3	92	427,29	15,947	401	450	4,09%
4	14	375,82	18,181	353	400	0,62%
5	4	323,88	17,318	301,5	343,5	0,18%
6	4	276,75	14,127	256	287	0,18%
7						
Totale complessivo	2248	481,77	21,791	256	500	100,00%



2.4 – CONTROLLO STRATEGICO

Punto 2.4.1 – Il sistema di controllo strategico è integrato con il controllo di gestione?

La risposta è affermativa.

Nella successiva richiesta di descrivere brevemente i fattori di integrazione, viene dichiarato quanto segue: *“Gli obiettivi definiti attraverso il processo di programmazione, sono declinati in azioni da realizzare nel corso del triennio di riferimento del DEFR, individuando i relativi cronoprogrammi e indicatori di realizzazione, e sono collegabili, anche attraverso il ciclo delle performance, a specifici obiettivi di efficienza ed efficacia, che costituiscono i parametri del controllo di gestione. Nello sviluppo di questo sistema assume particolare rilevanza l’entrata in vigore, a partire dall’esercizio 2016, del decreto legislativo n. 118/2011, il quale prevede all’articolo 36, comma 3, che le Regioni ispirino la propria gestione al principio della programmazione, adottando, a tal fine il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, elaborato sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (di seguito DEFR). Quest’ultimo, in base al punto 4.1 dell’allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” del succitato decreto, deve essere redatto dalla Giunta e trasmesso al Consiglio entro il 30 giugno dell’anno antecedente a quello in a cui il documento si riferisce, per l’approvazione. L’allegato 4/1 esplicita i contenuti del DEFR, il quale descrive le linee programmatiche dell’azione di governo regionale, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione ispirati al programma di governo, costituisce lo strumento propedeutico alla redazione del bilancio di previsione e la base attraverso il quale vengono declinati gli obiettivi strategici che costituiscono il riferimento per gli altri sistemi di controllo, quali il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti e dei dipendenti. Anche in questo senso, la Regione ha approvato, ai sensi dell’articolo 39 del d.lgs. n. 118/2011, la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 22, che ha modificato l’articolo 9 della l.r. n. 39/2001 e introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2016, il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio e in particolare il Bilancio Finanziario Gestionale attraverso i quali il “Segretario Generale della Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’art. 30, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati”. Fra gli altri strumenti di integrazione delle due tipologie di controllo, si richiama il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” previsti dall’art. 18 bis del D.lgs. n. 118/2011 e individuato quale strumento del processo di programmazione nel paragrafo 4.1 dell’allegato 4/1 del D.lgs. medesimo. L’integrazione tra controllo strategico e controllo di gestione può,*



inoltre, essere analizzata anche dal punto di vista organizzativo, attraverso il ruolo di coordinamento del Segretario Generale della Programmazione, in base alle funzioni allo stesso assegnate dall'articolo 10 della l.r. 54/2012, il quale: svolge attività di supporto all'azione della Giunta per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali; - assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta; - predispose la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso. Inoltre, gli esiti dei processi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dalle norme sulla programmazione, comprendono anche i dati finanziari consuntivizzati attraverso il Rendiconto Generale della Regione e la Relazione sui risultati di gestione e consentono di produrre un quadro informativo che partendo dai risultati gestionali, raccorda il controllo strategico con il sistema di pianificazione e programmazione”.

La risposta fornita, tuttavia, non soddisfa il livello di informazione richiesto in relazione agli strumenti che la Regione dovrebbe aver effettivamente adottato nel corso del 2016 in ordine all'integrazione dei due sistemi di controllo, quello strategico e quello di gestione appunto, atteso che vengono meramente richiamate delle disposizioni normative (nazionali e regionali) e i principi contabili, oltre alla descrizione degli adempimenti connessi all'entrata in vigore della contabilità cd. “potenziata” di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (e relativi allegati), in tema di armonizzazione contabile.

Punto 2.4.2 – Il DEFR 2016 ha rappresentato il presupposto dell'attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011?

La risposta è affermativa e, alla richiesta di descrivere gli obiettivi programmati e gli strumenti operativi di cui si avvale l'Ente, si legge che *“I principali strumenti operativi di cui può avvalersi il controllo strategico sono: 1. il Rapporto di monitoraggio del DEFR. Ha cadenza annuale e prevede una breve descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente nonché la valorizzazione dell'indicatore approvato in sede consiliare. Gli eventuali scostamenti tra il valore target dell'indicatore ed il valore conseguito sono motivati. In particolare, con riferimento al DEFR 2016-2018 e successivi, è stato sviluppato un applicativo informatico quale Sistema Finanziario Economico Regionale (SFERe), collegato al sistema contabile regionale, per il monitoraggio in itinere ed ex post degli Obiettivi; 2. la “Relazione di analisi della gestione“ che la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale in*



accompagnamento al disegno di legge di Rendiconto generale, ha come obiettivo quello di offrire una rappresentazione comprensibile, completa e sintetica della gestione finanziaria di un anno di azione di governo regionale fornendo informazioni utili sulla finanza regionale e sull'evoluzione delle entrate, sulle linee di spesa più significative per ciascuna politica di intervento regionale, sui costi della struttura regionale”.

Anche in questo caso la risposta non soddisfa le esigenze conoscitive alla base del questionario: non vengono, ad esempio, precisati gli obiettivi di cui al Rapporto di monitoraggio del DEFR e il relativo grado di conseguimento, ma solo un rapido cenno sugli strumenti utilizzati dall'Ente.

Punto 2.4.5 – Nel caso in cui il controllo strategico abbia individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione regionale, indicare brevemente quali sono state le misure, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione e se tali misure si siano discostate da quelle suggerite:

La risposta è la seguente: *“Il sistema di monitoraggio è predisposto per fornire le necessarie informazioni alle Strutture regionali alle quali è demandato il compito di adeguare e/o integrare, quando necessario, la propria azione. Il sistema di monitoraggio, inoltre, fornisce una reportistica ai vertici dell'amministrazione per le necessarie considerazioni”.* Tuttavia, da quanto riportato non si evince se, nel corso dell'esercizio 2016, siano emerse nell'esercizio del controllo strategico *“criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione regionale”.*

Punto 2.4.6 – Esistono nell'ordinamento regionale disposizioni che prevedono strumenti di informativa dell'amministrazione all'organo legislativo circa lo stato di attuazione delle leggi e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti?

A seguito della risposta affermativa, alla richiesta di **“indicare brevemente gli strumenti e descrivere l'attività svolta nel 2016, precisando quantità e oggetto di tale reportistica e gli effetti prodotti”** vengono evidenziate una serie di disposizioni regionali che prevedono forme di informativa all'organo legislativo.



In primo luogo viene richiamato il rapporto annuale che ogni anno (entro il 31 marzo)⁴² deve essere inviato dalla Sezione Sistema Statistico sull'attività svolta dalla struttura, al Presidente dell'ISTAT, al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale.

Per quanto riguarda poi gli obblighi informativi posti dall'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 recante *“Norme sulla partecipazione della regione del veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea”*, viene rappresentato che *“...entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea. Alla stesura del suddetto Rapporto Affari Europei (RAE) la Unità Organizzativa “Riforme Istituzionali e processi di delega” partecipa con la predisposizione di un contributo riguardante, in particolare, l'illustrazione delle questioni sollevate nell'ambito del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE), nonché delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione. Tale contributo, è confluito nel più ampio RAE elaborato dalla Sezione “Programmazione e Autorità di Gestione FESR” (ora corrispondente alla Unità Organizzativa “Programmazione e gestione FESR”), quale Struttura individuata dalla Giunta regionale (cfr. d.g.r. 30 dicembre 2013, n. 2611) come competente alla stesura complessiva dell'atto. Il RAE è stato quindi formalmente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40/CR del 17 maggio 2016 e assegnato alla Prima Commissione consiliare che, nella seduta del 15 marzo 2017, ha espresso il proprio parere inviato al Presidente della Giunta regionale con nota prot. n. 6770 del 22/3/201”*. In relazione a tale attività ed ai relativi termini di esercizio, si osserva che il RAE è stato approvato da parte della Giunta regionale con DGR n. 40/CR del 17 maggio 2016.

Rispetto poi alla relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nel corso del 2015 da parte della *“Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”*, prevista entro il 30 ottobre di ogni anno, che risulta trasmessa *“al Consiglio regionale con nota 3 novembre 2016, prot. n. 426198”*, (secondo quanto dichiarato nella Relazione) si osserva come l'invio sembra non abbia avuto quale destinataria la Giunta regionale. Infatti, in base alle disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 7, della L.R. n. 62/1987⁴³ la Commissione di cui trattasi *“...entro il 30 ottobre di ogni anno, invia alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione degli obiettivi della pari opportunità”*. Ciò, anche al fine di consentire alla Giunta regionale, l'esercizio del potere propulsivo alla stessa intestato dal comma 2 del medesimo art. 7, ove si prevede che *“Su proposta della Giunta regionale, formulata sulla base*

⁴² Relazione trasmessa dalla struttura preposta con nota 7 marzo 2016, prot. n. 92650.

⁴³ L.R. 30/12/1987, n. 62 *“Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”*.



delle indicazioni della Commissione, il Consiglio regionale, contestualmente all'esame della relazione, approva un programma di iniziative in materia di pari opportunità fra uomo e donna, determinando obiettivi e priorità e i mezzi per attuarle”.

Per quanto riguarda, poi, l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia (di cui alla L.R. n. 17/1990)⁴⁴, viene evidenziato che *“Con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 60/CR, è stata presentata la Relazione periodica al Consiglio Regionale ai sensi del precitato art. 4 della l.r. 17/1990 sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale per Venezia, sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal “Piano per la prevenzione e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia” e sull'utilizzo degli stanziamenti. Primo e secondo semestre 2014, primo semestre 2015”.* Tuttavia, atteso che l'art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/1990 prevede la presentazione - da parte della Giunta regionale - di una *“relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano”*, non viene indicato se risultino predisposte le Relazioni relative al secondo semestre 2015 ed all'intero esercizio 2016.


Da ultimo, si rileva che per molte delle disposizioni regionali citate nella risposta non viene data indicazione degli effetti prodotti, né dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati (vedasi, ad esempio, quanto citato dalla Regione circa: il *“rapporto sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo”*⁴⁵, la relazione annuale sullo stato di attuazione del *“Piano strategico delle politiche per la casa nel Veneto”*⁴⁶ oppure, ancora, il monitoraggio biennale sullo stato di attuazione delle *“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”*⁴⁷, oltre alla relazione di cui alla L.R. n. 17/1990 (della quale si è già parlato).

⁴⁴ La legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 recante *“Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante”*, prevede, all'articolo 4, comma 3, che *“..la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano [per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia (Piano Direttore 2000) n.d.s], evidenziando in termini di costi – efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili”*. Questi ultimi sono previsti dalla Legge Speciale per Venezia, unitamente ad una relazione sullo stato ambientale dei corpi idrici del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, predisposta da ARPAV nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale.

⁴⁵ L.R. 03/06/1997, n. 20 *“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli Enti locali”*.

⁴⁶ Approvato con provvedimento del Consiglio regionale 10 luglio 2013, n. 55 (punto 6.3). Fonte: Regione del Veneto (pag. 36 della relazione oggetto della presente analisi).

⁴⁷ L.R. 28/06/2013, n. 14 *“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”*.



SEZIONE III

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Punto 3.1 – La Regione si è dotata di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati?

La risposta è affermativa e, in ordine alla richiesta conoscitiva sulla “**collocazione nell’organigramma della Regione per gli enti strumentali**”, viene precisato quanto segue: *“La funzione di controllo sugli Enti strumentali è stata definita alla luce di deliberazioni della Giunta regionale che hanno determinato le competenze delle Aree di coordinamento, delle Direzioni Regionali e delle Unità Operative di afferenza. In particolare, con d.g.r. n. 803/2016 sono state incardinate presso l’Area “Sviluppo Economico”, l’Area “Capitale Umano, Programmazione Comunitaria e Cultura” e l’Area “Tutela e Sviluppo del Territorio” le Unità Operative per la razionalizzazione degli enti strumentali e società partecipate di Area e la confluenza delle competenze delle, al fine di dotare ogni articolazione organizzativa di una propria Unità di Coordinamento. Nell’Ambito dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico sono state successivamente declinate le competenze della Direzione “Enti Locali e Strumentali” con Decreto del Direttore di Area 3 gennaio 2017, n. 1. In particolare, nell’ambito degli Enti Strumentali, la Direzione “Enti Locali e Strumentali” svolge attività di coordinamento dell’attività di razionalizzazione e riordino degli Enti Regionali, anche attraverso le strutture competenti per materia e individuate nell’ambito di ciascuna Area, sia attraverso la revisione unitaria del sistema legislativo riferito alla disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo, che mediante il controllo atti (l.r. 53/1993). Inoltre, fermo restando quanto indicato nella precedente relazione annuale del Presidente, con riferimento alla vigilanza e controllo degli Enti Strumentali, Agenzie ed Aziende Regionali, il procedimento di controllo è definito dalla l.r. 53/93 per gli Enti assoggettati alla stessa e da specifiche disposizioni contenute nelle leggi istitutive per gli Enti non rientranti nella l.r. 53/93”.*

Per quello che riguarda le esigenze conoscitive in ordine “**al numero di personale mediamente impiegato per il controllo sugli Enti strumentali**” viene evidenziato che “*Il numero di personale mediamente impiegato nella Direzione “Enti Locali e Strumentali” è pari a 1,5 unità. La percentuale di personale impiegata dalle Aree che esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sui rispettivi enti di afferenza è la seguente: n. 2 unità di personale nell’Area “Capitale Umano, Programmazione*



Comunitaria e Cultura”; 1,5 unità di personale nell’Area “Sviluppo Economico”; n. 0,2 unità di personale nell’Area “Tutela e Sviluppo del Territorio”.

Quanto **“al numero dei report periodici effettuati per gli enti strumentali”** l’Ente rappresenta che: *“Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2015, n. 1439, l’Area Programmazione e Sviluppo Strategico è incaricata di effettuare un monitoraggio annuale, analogamente alle altre Strutture di Area cui afferiscono gli enti regionali aventi partecipazioni societarie, da presentare alla Giunta regionale”.*

Per ciò che attiene **“alla collocazione nell’organigramma della Regione per le società partecipate”** si evidenzia che: *“Dall’ 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016: la collocazione nell’organigramma della Regione è stata definita con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2013, n. 2611, che ha previsto nell’Area della Segreteria Generale della Programmazione la Sezione “Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie” con compiti di gestione, controllo e valutazione delle partecipazioni regionali nelle società di capitale. Dall’1 luglio 2016 (ma operativamente dall’1 settembre 2016): la collocazione nell’organigramma regionale è stata definita con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2016, n. 1111, che ha istituito, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. n. 54/2012, la Struttura di Progetto “Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie” con il compito di attuare un piano di valorizzazione delle società regionali previsto dal DEFR 2016-2018, anche al fine di dare attuazione alle deliberazioni della Giunta Regionale 7 aprile 2015, n. 447, e 24 marzo 2016, n. 370, oltre alla gestione ordinaria. La successiva deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2016, n. 1155, ha incardinato la Struttura di Progetto nell’Area della Segreteria Generale della Programmazione. Dall’1 settembre 2016, con l’entrata in servizio del Direttore, è stato dato completamento alla riorganizzazione della struttura”.*

Mentre riguardo **“al numero di personale mediamente impiegato nella struttura”** vengono rappresentati i seguenti elementi informativi: *“Dall’1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016: il personale impiegato nella struttura, oltre al Direttore, era di 4 unità a tempo pieno più 1 unità part time. Dall’1 luglio 2016 (ma operativamente dall’1 settembre 2016) al 31 dicembre 2016: il personale impiegato nella struttura, oltre al Direttore, era di 5 unità a tempo pieno”* a fronte di un **“numero di report periodici effettuati dalla Struttura”** pari, nell’anno 2016, a 22.



In relazione al complesso delle informazioni fornite sulla domanda del Punto in questione, occorre premettere, che la L.R. n. 14/2016⁴⁸, nel modificare la precedente L.R. n. 54/2012⁴⁹, ha ridefinito l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale articolandolo in Aree, Direzioni e Unità Organizzative. Detto modello organizzativo è stato poi approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015⁵⁰ e sviluppato, successivamente con la deliberazione giuntale n. 2045 del 23 dicembre 2015⁵¹.

L'istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni, in attuazione dell'art.17 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, sopra richiamate, è avvenuta con provvedimento della Giunta regionale, n. 803 del 27 maggio 2016⁵², deliberazione, quest'ultima, alla quale viene fatto riferimento nella risposta alla domanda oggetto di analisi.

Con riferimento agli Enti regionali della Regione e alle società dagli stessi partecipate, la Giunta regionale, nella seduta del 6 aprile 2017, ha adottato la deliberazione n. 9/INF al fine di informare il Consiglio regionale sulla situazione di tali enti (e loro società partecipate) e sull'attività di razionalizzazione posta in essere conseguentemente alle modifiche apportate dall'art. 1, della L.R. n. 18 settembre 2015, n. 16⁵³ all'art. 10⁵⁴, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011) – in materia di commissariamento degli Enti strumentali. Il citato art. 10,

⁴⁸ L.R. 17/05/2016, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

⁴⁹ L.R. 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

⁵⁰ Ad oggetto "Ridefinizione dell'assetto organizzativo - "Assessment organizzativo" - Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - "Analisi della Macrostruttura", connessa con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazioni di cui al D.L. n. 90/2015".

⁵¹ Ad oggetto "Ridefinizione dell'assetto organizzativo - Analisi della situazione organizzativa attuale e della coerenza delle competenze in un'ottica d'innovazione organizzativa - Analisi della Microstruttura. Definizione della situazione organizzativa futura desiderata e dei processi verso cui tendere - Modello organizzativo di riferimento, connessa con la razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012 e in base alle indicazioni di cui al D.L. n. 90/2015.

⁵² Ad oggetto "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14".

⁵³ L.R. 18/09/2015, n. 16 "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

⁵⁴ Si riporta, di seguito, il testo aggiornato dell'art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto" della L.R. n. 7/2011 "1. Al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, adotta un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali. 2-bis. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di cui al comma 2, al fine di ridurre le spese di funzionamento degli enti strumentali regionali, gli organi collegiali e monocratici in carica decadono dalla data di nomina dei commissari di cui al comma 2-ter. 2-ter. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 "Nuove norme per l'esercizio, in via provvisoria, delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione" la Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti di cui al comma 2-bis, provvede alla nomina di commissari straordinari la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine, ai quali compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'ente strumentale commissariato, pari al 70 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni. 2-quater. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge che continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza dei relativi contratti. 2-quinquies. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del relativo mandato". I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 16/2015.

infatti, così modificato ed integrato dispone, nelle more dell'adozione della legge di riordino ivi prevista, la decadenza di tutti gli organi collegiali e monocratici in carica e, contestualmente, la nomina di commissari straordinari da parte della Giunta regionale per la gestione amministrativa ordinaria degli enti medesimi, al fine di ridurre le spese di funzionamento.


In relazione alle risposte fornite dalla Regione in ordine al personale dedicato all'attività di controllo sugli enti strumentali e sulle partecipazioni societarie si osserva che, atteso il numero non indifferente di enti e società che rientrano nel perimetro del consolidato regionale, le unità destinate a detta attività appaiono, ad un sommario esame, esiguo. Infatti, come ben evidenziato da questa Sezione anche in sede di Relazione di accompagnamento alla Parifica del rendiconto regionale, la *governance* degli organismi comunque partecipati, impone la predisposizione di appositi uffici dedicati che possano relazionarsi con le strutture di controllo interno degli enti o delle società⁵⁵. Ciò, anche in considerazione, per questi ultimi organismi, dell'importanza che può assumere gestione societaria, ove, per fattori derivanti da eventuali disequilibri gestionali sia essi strutturali o intervenuti, possano emergere ricadute sugli equilibri di bilancio del socio (Regione).

Punto 3.2. - Illustrare i contenuti del controllo analogo svolto sulle società affidatarie dirette di un servizio regionale (società "in house").

Nella Relazione si evidenzia come "...il controllo analogo è stato svolto nei confronti delle società regionali in house, fermo restando il controllo sugli organi di amministrazione e controllo societari determinato dal potere di nomina/designazione dei componenti degli stessi, mediante la ricezione e verifica, a cura della Struttura preposta alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, delle relazioni semestrali sull'andamento dell'attività aziendale e dei business plan e dell'aderenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale, la predisposizione di atti della Giunta regionale per l'approvazione preventiva da parte dell'assemblea di business plan/budget annuali di previsione, nonché, particolari atti, volti all'autorizzazione preventiva rilasciata dai soci all'organo amministrativo. Inoltre, la Struttura Regionale preposta ha verificato a consuntivo gli equilibri

⁵⁵ Si rammenta, proprio in relazione all'esigenza di garantire uno stretto collegamento tra *governance* e controlli sulle partecipate e meccanismi di controlli interni societari, che il d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 6, comma 3 prevede: "Fatte salve le funzioni degli organi di controllo le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

.....b) del un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;"



economico-finanziari mediante predisposizione di atti giuntali per l'approvazione dei relativi bilanci. Ciò anche in attuazione delle norme previste nei rispettivi statuti, anch'essi validati dalla Giunta regionale, previa istruttoria della Struttura Regionale competente alla gestione delle società regionali, i quali prevedono particolari ed ulteriori obblighi per dette società. Inoltre, in sede di nuovi affidamenti a dette società, le Strutture regionali committenti verificano e predispongono i provvedimenti per l'adozione a cura della Giunta Regionale volti ad attestare l'esistenza dei requisiti dell'in house providing prima di procedere all'affidamento diretto di servizi, lavori e opere a dette società”.

Punto 3.3. Illustrare i contenuti del controllo svolto sulle società a controllo pubblico.

Emerge, in relazione a quanto evidenziato dall'Ente che “...la Giunta regionale ha adottato i provvedimenti conseguenti al piano di razionalizzazione delle società partecipate al fine di dare attuazione al percorso operativo di valorizzazione e dismissione delle proprie partecipate dirette e indirette, nonché confermando quelle da mantenere, verificando per ciascuna di esse la coerenza della partecipazione con i fini istituzionali della Regione, nel corso della vita societaria. Inoltre, sempre con cadenza almeno annuale, viene verificata la coerenza degli obiettivi societari con la programmazione regionale, attraverso il procedimento di rendicontazione delle attività e degli obiettivi societari, la c.d. “D.g.r./CR Obiettivi società a partecipazione regionale maggioritaria”. Le informazioni acquisite dalle società con riferimento a obiettivi e risultati e alle altre valutazioni di efficacia, efficienza, economicità e qualità sono compendiate in un atto adottato dalla Giunta regionale e inviato al Consiglio regionale quale strumento di rendicontazione sul sistema delle partecipate regionali anche al fine di ricevere eventuali indirizzi dal suddetto organo da fornire alle aziende partecipate. Questo procedimento rappresenta, quindi, anche uno strumento di revisione ciclico degli indirizzi forniti alle partecipate. Inoltre, le Strutture regionali committenti e responsabili di settore effettuano un'attività di valutazione ex-ante e di verifica ex-post sulla convenienza e la corretta esecuzione degli incarichi/interventi affidati alle Società regionali”.

Per ciò che attiene, invece, ai principali controlli svolti sulle società in maniera coordinata dalle strutture regionali che si occupano della gestione delle partecipazioni societarie e di quelle affidatarie, nella Relazione si evidenzia che gli stessi si sostanziano nella:

- “- condivisione obiettivi societari annuali e pluriennali, nonché valutazione dei risultati raggiunti (l.r. 5/2001; l.r. 39/2001);*
- valutazione di efficacia, efficienza, economicità e qualità in relazione ai contratti di servizio stipulati dalle società regionali con l'ente Regione (l.r. 22/2007; l.r. 39/2013);*
- analisi dei bilanci societari;*



- *verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di contenimento dei costi di varia natura, tra cui personale, consulenze, pubblicità, organi sociali, sponsorizzazioni, auto di servizio (d.g.r. n. 2101/2014);*
 - *verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette (d.g.r. n. 447/2015 e d.g.r. n. 324/2017);*
- *monitoraggio sul corretto funzionamento degli organi societari, promuovendo, laddove necessario, eventuali azioni di responsabilità;*
- *verifica dell'implementazione del sito aziendale sull'amministrazione trasparente (l.r. n. 39/2013; d.lgs. n. 33/2013); e del Piano Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità con i relativi responsabili (legge 6 novembre 2012, n. 190);*
- *verifica, adozione e aggiornamento dei modelli organizzativi ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.*

I dati sulle risultanze complessive di detti controlli (valutazione dei risultati raggiunti; efficacia, efficienza, economicità e qualità in relazione ai contratti di servizio; verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di contenimento dei costi ecc.) potrebbero fornire essenziali elementi informativi in ordine ad un corretto esercizio della *governance* societaria, in uno con la *ratio* che caratterizza i contenuti precettivi e programmatici in materia di disciplina delle partecipate pubbliche prevista dal d.lgs. 175/2016⁵⁶.

Per quanto riguarda invece la risposta al **Punto 3.4** in ordine ai “...contenuti del controllo svolto sulle società meramente partecipate” le principali attività di controllo svolte, illustrate dalla Regione, sono state:

- “- *verifica del mantenimento dei requisiti di necessità con i fini istituzionali della Regione del Veneto ovvero avvio/prosecuzione delle procedure di dismissione;*
- *approvazione dei bilanci consuntivi e verifica dei dati economico-patrimoniali previsionali;*
- *approvazione degli statuti societari sottoposti in sede assembleare;*
- *nomina/designazione di eventuali rappresentanti negli organi societari laddove previsto dallo statuto o da patti parasociali”.*

Punto 3.5 - È stata monitorata l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle Regioni ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, l. n. 190/2014?

⁵⁶ D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”.



Punto 3.13 - Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse.

La risposta alla domanda di cui al **punto 3.5** è affermativa con la seguente specificazione: “*Per quanto riguarda l’attuazione delle misure di razionalizzazione previste con d.g.r. n. 447/2015 l’ultimo monitoraggio è intervenuto con d.g.r. n. 324/2017 e la situazione, per quanto riguarda le società partecipate in via diretta dalla Regione del Veneto, era la seguente:*

- *n. 2 dismesse: Rovigo Expo S.p.a. (cessata dal 5 ottobre 2015) e Colledge Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione dal 5 novembre 2015 (in attesa di liquidazione della quota prevista entro il 31 dicembre 2017);*
 - *n. 2 in corso di dismissione: Veneto Promozione S.c.p.a. (l.r. n. 30/2016 e deliberazioni della Giunta regionale 19 gennaio 2017, n. 33 e 14 febbraio 2017, n. 141 i cui tempi di attuazione sono previsti nel biennio 2017-2018) e Rocca di Monselice S.r.l. (deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2016, n. 2023, che ha previsto la fusione per incorporazione nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., i cui tempi sono stimati entro il 1° trimestre 2018);*
 - *n. 2 in liquidazione: Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. (in liquidazione dal 23 dicembre 2015, chiusura prevista entro il 31 dicembre 2017) e Veneto Nanotech S.c.p.a. (in procedura di concordato, il completamento della fase di liquidazione è previsto nel biennio 2017-2018);*
 - *n. 9 mantenute: Autovie Venete S.p.a., Concessioni Autostradali Venete S.p.a., Finest S.p.a. (tuttavia la l.r. n. 30/2016 ha previsto la cessione delle quote regionali, i cui tempi di attuazione sono previsti nel periodo 2017-2018), Immobiliare Marco Polo S.r.l. (in linea con quanto previsto dalla l.r. n. 7/2016 e n. 30/2016), Sistemi Territoriali S.p.a., Veneto Acque S.p.a., Veneto Innovazione S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Veneto Sviluppo S.p.a., proseguendo con i piani di riorganizzazione ed il contenimento della spesa per le società controllate ai sensi dell’art. 2359 comma 1, n. 1 del C.C.). Con riferimento alle società a partecipazione indiretta, la situazione era la seguente:*
 - *n. 8 dismesse (di cui 2 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.);*
 - *n. 27 (di cui 10 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) in corso di dismissione;*
 - *n. 7 in liquidazione;*
 - *n. 8 (di cui 7 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) in procedura fallimentare o concorsuale;*
 - *n. 19 (di cui 14 in capo a Veneto Sviluppo S.p.a.) da mantenere.*
- per un totale di 69 partecipazioni indirette.*

Inoltre, la d.g.r. n. 324/2017 in attuazione dell’articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016 ha dato un’ulteriore impulso ai processi di valorizzazione e dismissione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, di cui si relazionerà al successivo punto 3.13”.



Al punto 3.13, sopra richiamato, la Regione espone il contenuto della D.G.R. n. 324 del 22 marzo 2017 (citata in precedenza), che prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto alla data del 23 settembre 2016, secondo le disposizioni dell'art. 24⁵⁷ del citato D.Lgs. n. 175/2016.

La deliberazione n. 324/2017 costituisce un aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate dalla Regione, adottato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 447 del 7 aprile 2015⁵⁸.

In merito ai risultati conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015, la Regione ha redatto la relazione oggetto della DGR n. 370 del 24/03/2016 “*Relazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto sui risultati conseguiti in attuazione della DGR n. 447/2015 concernente il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto. Art. 1 c. 612 L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)*”⁵⁹.

L’esame dei contenuti del provvedimento regionale di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette al 23/09/2016 (DGR n. 327/2017) è stato effettuato in occasione della parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016, alla cui relazione si rinvia⁶⁰.

Punto 3.9 - È stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta affermativa, la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

⁵⁷ Si riporta la nuova versione del comma 1, dell’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”: “*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”*, come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017.

⁵⁸ Con il provvedimento veniva definito ed approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 1, commi da 611 a 614, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

⁵⁹ Per maggiori dettagli in merito ai contenuti della relazione di cui alla DGR n. 370/2016 nonché alle osservazioni dalla Sezione, in ordine alla razionalizzazione effettuata dalla Regione, si rinvia alla Decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione dell’esercizio 2015, di cui alla deliberazione n. 360/2016/PARI del 26 ottobre 2016.

⁶⁰ Deliberazione n. 422/2017/PARI del 13 luglio 2017 (par. 8.2.2, pag. 377 e segg.; par. 8.2.5, pag. 461).



La risposta alla prima domanda è affermativa con la seguente specificazione: *“Con riferimento alle Società regionali partecipate, è stato predisposto il quadro ricognitivo delle poste creditorie e debitorie in essere al 31 dicembre 2016 tra le medesime e la Regione del Veneto. Nello specifico, si rappresenta che l’attività istruttoria svolta è tesa ad accertare, da un lato, quanto viene riscontrato in merito dalle Società e, dall’altro, ad attivare un sistema di verifica delle poste creditorie e debitorie dichiarate dalle Società con le Strutture regionali competenti del rapporto di credito/debito. Tale attività ricognitiva non è da intendersi come un’attività di controllo contabile, di audit ovvero di revisione. A conclusione di tale procedimento, le relazioni di asseverazione dei rispettivi organi di revisione delle partecipate regionali, redatte ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, unitamente ai pareri delle Strutture regionali e ad un quadro di riepilogo, sono trasmesse alla Direzione Bilancio e Ragioneria e al Collegio dei revisori dei conti per consentire di completare le loro verifiche e quindi ottenere la relazione di asseverazione da parte dei revisori di parte regionale. Ad oggi, si precisa che risulta ancora in corso l’istruttoria relativa a Veneto Nanotech S.c.p.a. in quanto, essendo la società in liquidazione e in concordato, la medesima ha richiesto al Tribunale di Padova l’autorizzazione a sostenere il costo per l’affidamento dell’incarico alla società di revisione ai fini dell’asseverazione delle poste creditorie/debitorie in essere; al tempo stesso, la posta creditoria riscontrata dalla Società è già stata confermata dalla Struttura regionale competente. Infine, per quanto concerne Veneto Sviluppo S.p.a., si evidenzia che con riferimento all’esercizio 2016 la fase di rendicontazione dell’attività svolta dalla Società su incarico della Regione è ancora in corso e, pertanto, le poste creditorie e debitorie individuate per tale annualità dalla Finanziaria regionale potranno dar luogo a rettifiche a chiusura dell’istruttoria stessa da parte delle Strutture regionali competenti”.*

In sede di istruttoria per la parificazione del rendiconto generale dell’esercizio 2016, la Sezione ha potuto verificare la documentazione prodotta dalla Regione relativamente alle poste creditorie e debitorie delle società partecipate. Si rinvia, pertanto, a quanto evidenziato in quella sede per le società analizzate, in particolare al par. 8.2.4 *“Analisi dei flussi finanziari tra Regione e società partecipate”* (pag. 387 e segg.) della relazione di cui alla deliberazione della Sezione n. 422/2017/PARI, più volte richiamata.



Punto 3.10 - La Regione ha adottato il bilancio consolidato con aziende, organismi strumentali od altre società da essa controllate e partecipate?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, precisando, in particolare, se esistono comunque forme di consolidamento o di raccordo.

La risposta è la seguente: *“Il documento è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 96/CR del 5/9/2017 ed è attualmente all’esame delle commissioni consiliari competenti per l’approvazione da parte del Consiglio regionale”*. Sul punto, tuttavia si richiama quanto evidenziato da questa Sezione in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016⁶¹ in ordine alla corretta determinazione del perimetro del consolidamento del “Gruppo Regione del Veneto”, di cui alla DGR n. 593 del 28 aprile 2017⁶². In detta sede, infatti, si evidenziava come *“... la D.G.R. n. 593/2017, con la quale la Regione del Veneto ha provveduto ad individuare gli enti e le società da includere nel perimetro del consolidamento, ai fini della predisposizione del relativo bilancio, non sia stata redatta conformemente ai precetti contenuti nel predetto Principio contabile. Tale difformità, che si è tradotta nella non corretta individuazione dei soggetti da includere nel perimetro del consolidamento, ha prodotto un ingiustificato restringimento del perimetro medesimo, non rappresentativo della reale situazione economico-patrimoniale del relativo Gruppo”*.

Punto 3.11 - Sono stati definiti dal DEFR per l’anno 2016 gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali?

La risposta della Regione è affermativa.

Sul punto si rappresenta che la Regione, nella propria nota trasmessa alla Sezione in data 19 giugno 2017 (prot. n. 240287) nell’ambito dell’attività istruttoria per la parificazione del rendiconto generale dell’esercizio 2016, ha avuto modo di evidenziare che *“Il DEFR 2016-2018 è stato adottato con DGR n. 88/CR del 29/10/2015, entro i termini previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2015 (GU n. 176 del 31-7-2015), e successivamente approvato con DCR n. 95 del 11 dicembre 2015. Il Documento presenta alcune novità rispetto al DPEF 2015 (DCR n. 127 del 19 dicembre 2014) il quale era articolato per Missioni, Politiche e Azioni. Viceversa il DEFR 2016-2018 per garantire la piena coerenza con il bilancio, è strutturato in Missioni e Programmi e, al fine di rendere concreta la programmazione regionale, descrive puntualmente gli obiettivi che l’Amministrazione*

⁶¹ Deliberazione n. 422/2017/PARI del 13 luglio 2017 (par. 8.2.1 “Bilancio consolidato”, pag. 369 e segg.).

⁶² Ad oggetto *“Bilancio consolidato 2016. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”*.



persegue". In quella sede l'allegato al DEFR 2016-2018 "Indirizzi agli Enti strumentali e alle Società controllate e partecipate" forniva una serie di indirizzi e obiettivi da conseguire da parte dagli enti strumentali regionali⁶³.

⁶³ Di seguito i contenuti dell'allegato al DEFR 2016-2018:

"ESU – AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

L'ente è coinvolto nella Missione 4 Istruzione. Gli ESU hanno il compito di garantire l'accesso e la frequenza ai corsi universitari e post universitari a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi attraverso l'erogazione di aiuti monetari, servizi abitativi, servizi di ristorazione. Siti istituzionali: <http://www.esuvenezia.it>; <http://www.esuvr.it>; <http://www.esupd.gov.it/it>

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

L'ente è coinvolto nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione. L'Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV), istituito con L.R. n. 63/1979, ha lo scopo di provvedere al consolidamento, al restauro, nonché alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla parte seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. La legge dispone che l'IRVV operi in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione del Friuli - Venezia Giulia. Nella gestione delle somme ad esso assegnate dalla Regione del Veneto dovrà avvalersi della collaborazione degli Uffici tecnici della stessa sia per la definizione delle tipologie di intervento da adottarsi sia per il monitoraggio della spesa.

Sito istituzionale: <http://www.irvv.net>

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)

L'ente è coinvolto nella Missione 9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente. L'Agenzia ha il compito di attuare azioni di prevenzione e controllo ambientale, fornendo il necessario supporto alle attività istruttorie della Regione e degli Enti Locali, provvedendo ai necessari monitoraggi ambientali e ai controlli sulle fonti di pressione ambientale. In tale ambito particolare attenzione deve essere posta nei confronti delle aziende sottoposte ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e connesse al ciclo dei rifiuti, con controllo sistematico dei cantieri delle grandi opere e predilezione dei controlli diretti rispetto a quelli amministrativi o di audit.

L'Agenzia inoltre dà attuazione ai monitoraggi dei corpi idrici, verifica e controlla i monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e provvede a mettere in atto le relative misure di compensazione,

conservazione e riqualificazione ambientale.

Sito istituzionale: <http://www.arpa.veneto.it>

AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

L'ente è coinvolto nella Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa. Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale devono attenersi agli indirizzi indicati al punto 6 "Risorse per la casa nel periodo 2013 - 2020 e loro utilizzo" del Piano strategico delle Politiche della casa del Veneto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 10.07.2013, concernenti, in particolare, l'utilizzo dei fondi ricavati dall'alienazione (piani ordinari di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e piano straordinario di vendita), dei fondi per l'edilizia residenziale pubblica e delle economie finanziarie disponibili. Le Aziende territoriali hanno indicazioni specifiche circa la percentuale di patrimonio di edilizia residenziale pubblica da realizzare e quello da recuperare, con la definizione di opportuni criteri d'intervento indicati nel richiamato Piano strategico.

Siti istituzionali: <http://www.aterbl.it>; <http://www.aterpadova.com>;

<http://www.ater.rovigo.it>; <http://www.atertv.it>; <http://www.atervenezia.it>;

<http://www.ater.vr.it>; <http://www.atervicenza.it>

AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO

(GIÀ AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA)

L'ente è coinvolto nella Missione 16 Agricoltura Politiche Agroalimentari e Pesca e nella Missione 9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente. Nel 2016, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, istituita con L.R. 37/2014, a seguito



dell'avvenuta conclusione della fase liquidatoria di Veneto Agricoltura, avvierà lo svolgimento delle attività relative alle funzioni istituzionali previste dall'art. 2 della legge istitutiva. Verrà pertanto fornito il necessario supporto tecnico-scientifico alle Strutture regionali, in particolare ai settori agricolo, agroalimentare, forestale e pesca. Collaborerà nell'implementazione del Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 per le misure del sistema della conoscenza e l'innovazione, le politiche agro-climatico-ambientali, la competitività delle imprese e delle filiere agroalimentari e forestali, e con il POR/FEAMP per la pesca e l'acquacoltura. Concorrerà, in materia di ricerca applicata e sperimentazione, ad iniziative di rilevanza comunitaria. Promuoverà la diffusione, il supporto e il trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, nonché di diversificazione delle attività in agricoltura. Svolgerà una funzione di raccordo fra strutture della ricerca e le attività didattiche e sperimentali degli istituti di indirizzo agrario. Per trasferire e testare la domanda di innovazione proveniente dagli operatori, l'Agenzia opererà in costante collegamento e sinergia con le competenti strutture regionali per la creazione di piattaforme tecnologiche. Predisporrà una proposta di Piano per la salvaguardia e la tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché per una gestione del demanio forestale regionale, che preveda l'eventuale utilizzo di Consorzi forestali. In qualità di Ente pubblico economico l'Agenzia incrementerà la propria quota di autofinanziamento efficientando l'attività dei centri e delle Aziende. L'Agenzia dovrà gestire il patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà regionale e avrà compiti di salvaguardia e tutela della biodiversità. Inoltre dovrà diffondere, a supporto del trasferimento al sistema produttivo, le innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto.

Sito istituzionale: <http://www.venetoagricoltura.org>

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA)

L'ente è coinvolto nella Missione 16 Agricoltura Politiche Agroalimentari e Pesca.

L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, AVEPA, assume il ruolo di delegato da parte dell'Autorità di Gestione all'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo rurale e di gestore degli Sportelli Unici Agricoli (SUA) per la gestione di tutte le procedure di autorizzazione, certificazione, nonché di erogazione di premi, aiuti e contributi previsti dalla Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) e dalla normativa nazionale e regionale a carico della Regione del Veneto. Per tale scopo le azioni dell'Agenzia nel dare applicazione all'oggetto della delega, siano esse di natura amministrativa che procedurale, devono essere sviluppate in piena sintonia e di concerto con il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale. In particolare si pone l'attenzione su i seguenti punti: - le disposizioni applicative per la gestione delle misure del Programma di Sviluppo rurale e delle diverse altre attività poste in delega dalla Regione e confluite nei SUA dovranno essere assunte in coerenza con gli indirizzi procedurali regionali e concordati con le strutture competenti; - le linee e le priorità di sviluppo del sistema informativo a supporto delle suddette attività gestionali dovranno essere conformi alle direttive regionali, in quanto parte integrante del Sistema informativo del settore primario (SISP); - dovrà essere garantita la coerenza e la confluenza nel Sistema Informativo Unificato per la gestione della programmazione regionale unitaria del Sistema di gestione del Programma di Sviluppo rurale (PSR); - dovranno essere assicurati il rispetto dei tempi istruttori e di pagamento definiti negli indirizzi regionali.

Sito istituzionale: <http://www.avepa.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)

AIPO provvede alla manutenzione e gestione delle opere idrauliche lungo l'asta principale del Fiume Po ed i rami del Delta, nonché di parte delle difese a mare in provincia di Rovigo. L'Agenzia ha il compito di provvedere alla progettazione ed all'esecuzione degli interventi esercitando anche funzioni di servizio di piena e di polizia idraulica.

Sito istituzionale: <http://www.agenziainterregionalepo.it>

VENETO LAVORO

L'ente è coinvolto nella Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale.

L'ente regionale esercita le funzioni previste al comma 2, art. 13 "Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro" della L.R. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", sulla base del piano delle attività predisposto annualmente dall'Ente ed approvato dalla Giunta regionale.

Sito istituzionale: <http://www.venetolavoro.it>

ENTI PARCO REGIONALI

Gli enti sono coinvolti nella Missione 9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e

dell'Ambiente. Ogni Ente Parco regionale ha come obiettivo generale quello di favorire l'integrazione fra la conservazione/miglioramento della biodiversità e la creazione di valore nelle aree di propria competenza, attraverso l'attivazione di politiche di sostenibilità ambientale che vanno opportunamente coniugate con la promozione delle attività dei soggetti economici che vivono e producono valore all'interno delle aree stesse.



Inoltre, per migliorare la governance globale, ciascun Ente Parco deve attivare azioni di razionalizzazione e semplificazione organizzativa di modo che le sue attività, di natura amministrativa o procedurale, siano sviluppate in piena sintonia e di concerto con la programmazione regionale. Di seguito si riportano gli obiettivi specifici per ogni Ente parco regionale.

Ente Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo

Sarà necessario consolidare le modifiche intervenute nell'assetto del Parco a seguito di acquisizioni e ampliamenti, enfatizzando il già raggiunto buono stato di conservazione delle aree.

Ente Parco regionale della Lessinia

Bisognerà proseguire nella conciliazione delle diversificate esigenze del territorio nell'ottica della compatibilità ambientale e nella difesa dalle emergenze naturalistiche.

Ente Parco regionale del Sile

Si dovrà recuperare ulteriormente la naturalità del corpo idrico e dei territori circostanti anche attraverso singole iniziative che, in maniera puntuale, possano coinvolgere ed indirizzare l'azione di altri soggetti pubblici e privati.

Ente Parco regionale del Delta del Po

Si dovrà continuare a perseguire una diversificata politica di tutela e valorizzazione delle aree naturalistiche presenti, accompagnando la fruizione alla conservazione.

Ente Parco regionale dei Colli Euganei

Si dovranno recuperare e potenziare gli aspetti ambientali e naturalistici di tutela del territorio del Parco incrementando le performance nell'utilizzo delle risorse assegnate.

Siti istituzionali: <http://www.dolomitiunesco.info>;

<http://www.lessiniapark.it>; <http://www.parcosile.it>;

<http://parcodeltapo.org>; <http://www.parcocolleuganei.com>

CONSORZI DI BONIFICA

Gli enti sono coinvolti nella Missione 9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente. I Consorzi di Bonifica provvedono alla manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione della rete idraulica minore affidate in delegazione amministrativa, anche realizzando interventi di difesa del suolo.

Siti istituzionali: <http://www.portale.bonificaveronese.it>;

<http://www.adigepo.it>; <http://www.bonificadeltadelpo.it>; <http://www.altapinuraveneta.eu>;

<http://www.consorziobacchiglione.it>; <http://www.consorziobrenta.it>;

<http://www.adigeeuganeo.it>;

<http://www.acquerisorgive.it>; <http://www.consorziopiave.it>;

<http://www.bonificavenetorientale.it>; <http://www.consorzioble.it>

IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.

La società è coinvolta nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione. La Società Immobiliare Marco Polo s.r.l., interamente partecipata dalla Regione del Veneto, deve curare la gestione dei beni di proprietà regionale siti nel Complesso Monumentale di Villa Contarini a Piazzola Sul Brenta (PD) come da convenzione sottoscritta il 04.12.2014 (e relativo regolamento d'uso), operando esclusivamente nei confronti della amministrazione regionale (art. 13 del D.L. 04.07.2006 n. 223). La concessione in uso a terzi dei beni dovrà quindi essere frutto di un percorso trasparente, ove previsto previo avviso pubblico, e sottoposta a tariffazioni e a cauzioni per l'utilizzo, dovendo la società gestire in maniera efficiente le risorse.

Sito istituzionale: <http://www.villacontarini.eu>

ROCCA DI MONSELICE S.R.L.



La società è coinvolta nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione. La società Rocca di Monselice s.r.l., istituita con L.R. n. 43/89, deve curare la gestione dei beni di proprietà regionale siti sul colle della Rocca di Monselice (PD) provvedendo alla

conservazione, valorizzazione ed uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del complesso dei beni avuti in gestione, all'utilizzo degli stessi nel rispetto delle finalità istituzionali proprie della Regione del Veneto (tenuto conto delle finalità istituzionali degli Enti partecipanti alla società, se non in contrasto con quelle regionali), ed al perseguimento di finalità connesse agli scopi sociali, culturali, promozionali. La concessione in uso a terzi dei beni dovrà essere il risultato di un percorso trasparente (avviso pubblico) e sottoposta a tariffazioni e a cauzioni per l'utilizzo, dovendo la società gestire in maniera efficiente le risorse.

Sito istituzionale: <http://www.castellodimonselice.it>

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

La società è coinvolta nelle Missioni 7 Turismo e 14 Sviluppo economico e competitività. L'azienda sviluppa le attività volte al sostegno e alla promozione del sistema economico veneto in particolare per quanto riguarda gli aspetti economico-produttivi, con azioni di valorizzazione dei comparti dell'economia veneta, tra cui anche quelli dell'industria turistica e del settore primario.

Sito istituzionale: <http://www.venetopromozione.it>

VENETO STRADE S.P.A.

La società è coinvolta nella Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità. Ai sensi della L.R. n. 29/2001, Veneto strade S.p.A. ha ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali. In particolare, la società gestisce la rete stradale di interesse regionale.

Sito istituzionale: <http://www.venetostrade.it>

VENETO ACQUE S.P.A.

La società è coinvolta nella Missione 9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e

dell'Ambiente. La società ha il compito di realizzare lo Schema del Veneto Centrale compreso nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV). Il Modello, approvato dalla Regione con D.G.R. n. 1988/2000, prevede la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche di importanza strategica per la Regione, nonché opere di interconnessione con le strutture esistenti, ed è finalizzato a garantire uno schema territoriale di approvvigionamento idrico, affidabile ed efficiente e che possa avvalersi di fonti di qualità garantita. Veneto Acque inoltre provvede, sulla base delle specifiche disposizioni della Regione Veneto, alla gestione delle infrastrutture acquedottistiche di competenza regionale e del servizio di fornitura d'acqua ai Gestori che utilizzano le infrastrutture stesse. Veneto Acque predispone, per conto della Regione, le varianti progettuali e pianificatorie al Modello Strutturale che si rendono necessarie per fronteggiare situazioni di emergenza acquedottistica impreviste. L'ingresso di Veneto Acque S.p.A. nella compagine sociale di Marghera Eco Industries S.p.A. (M.E.I. S.p.A.), con acquisizione del 50% del capitale sociale, consentirà inoltre di avviare le attività per l'acquisizione delle aree ex Syndial a Porto Marghera sulla base di un apposito cronoprogramma e di un piano di attività che saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Sito istituzionale: <http://www.venetoacque.it>

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

La società è coinvolta nella Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità. Le funzioni di Sistemi Territoriali S.p.A. in merito alla manutenzione e alla gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale sono definite nelle DD.GG.RR. n. 2231/2005, n. 663/2006, n. 1827/2007, n. 2476/2010, n. 1217/2013, che regolano i rapporti con la Regione del Veneto. Quanto ai servizi ferroviari svolti da Sistemi Territoriali S.p.A., a fronte della previsione di cui all'articolo 8 del D.Lgs 422/1997, è vigente, tra la Regione e la società, un contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale e della rete dei beni afferenti alla linea ferroviaria Adria-Mestre. Il contratto è stato approvato con D.G.R. n. 1001/2010 ed integrato giusta D.G.R. n. 1592/2014.

Sito istituzionale: <http://www.sistemiterritorialispa.it>

CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A. (C.A.V. SPA)

La società è coinvolta nella Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità. La società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 244/2007 ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia-Padova. La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26.1.2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione



degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sito istituzionale: <http://www.cavspa.it/>

VENETO SVILUPPO S.P.A.

La società è coinvolta nella Missione 14 Sviluppo economico e competitività. La società persegue indirizzi in merito alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale. Gestisce, attraverso rapporti contrattuali, regolati da convenzione con la Regione, gli strumenti agevolativi quali, fondi di rotazione per finanziamenti o leasing agevolati.

Sito istituzionale: <http://www.venetosviluppo.it>

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

La società è coinvolta nella Missione 14 Sviluppo economico e competitività. La società, istituita con Legge Regionale 6 settembre 1988, n. 45, persegue l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. La D.G.R. n. 2609 del 23 dicembre 2014 ha fornito nuove direttive alla Società regionale, rimodulandone i tre distinti ambiti di attività, che sono riconducibili ad altrettante aree strategiche di affari. Con riferimento alle "Politiche regionali per l'innovazione", Veneto Innovazione spa è chiamata a svolgere funzioni di supporto per la realizzazione di progetti ed iniziative in conformità alle priorità e le finalità previste dai documenti strategici regionali in tema di ricerca ed innovazione. Essa, inoltre, svolge attività di monitoraggio relativamente agli strumenti e alle attività di ricerca, innovazione e internazionalizzazione realizzate da imprese e da centri di ricerca veneti. Per quanto riguarda i "Servizi per l'innovazione", la Società regionale favorisce, anche tramite lo svolgimento di attività informative, di consulenza sul territorio e di mappatura del sistema locale della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, l'interrelazione tra gli Enti di ricerca e il tessuto produttivo veneto, favorendo la realizzazione di attività di ricerca di base e di sviluppo sperimentale da parte di imprese, distretti e reti innovative regionali. Con riferimento, infine, alle attività di "Assistenza tecnica", Veneto Innovazione S.p.A. potrà essere chiamata a mettere a disposizione delle strutture regionali di riferimento proprie risorse amministrative ed informatiche, al fine di consentire la gestione amministrativa dei bandi agevolativi regionali con modalità operative più snelle ed efficienti.

Sito istituzionale: <http://www.venetoinnovazione.it>



SEZIONE IV

CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Punto 4.2 - Nell'ultimo esercizio, la Regione ha verificato il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali delle Aziende sanitarie (dare anche indicazione dell'organo deputato alla valutazione di tali verifiche)?

Rispondendo positivamente alla domanda viene altresì evidenziato come “...i direttori generali siano soggetti ad una valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita.

La valutazione fa riferimento:


- a) alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- b) al rispetto della programmazione regionale;
- c) alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari sul territorio delle aziende ULSS.

La valutazione di cui alla lettera a) compete alla Giunta regionale, quella di cui alla lettera b) alla competente Commissione consiliare e quella di cui alla lettera c) alle conferenze dei sindaci. Il processo di valutazione, coordinato dalle strutture dell'Area Sanità e Sociale, è stato quindi disciplinato nel dettaglio con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2013, n. 693.

Con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2016, n. 1455 si sono approvate le valutazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e dello IOV per quanto di competenza della Giunta e si è preso atto delle valutazioni effettuate da parte delle Conferenze dei Sindaci. Con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 2268, si è preso atto della valutazione effettuata dalla V Commissione Consiliare e della conseguente valutazione finale in merito al raggiungimento degli obiettivi dei direttori generali per l'anno 2015, a norma dell'art. 13 della l.r. n. 56/1994”.

Punto 4.4 - Nell'esercizio dell'attività di controllo sulla gestione delle Aziende sanitarie sono venute in evidenza anomalie e/o rilievi da parte dei collegi sindacali degli enti sanitari?

In caso di risposta affermativa, illustrare le anomalie rilevate e le misure conseguenzialmente adottate.



La Regione afferma che, con riferimento all'esercizio 2016, *“è stata richiesta una specifica estrazione dei rilievi e dei chiarimenti in sospeso al MEF presenti a fine esercizio. Sono emersi rilievi relativi all'area approvvigionamenti di beni e servizi, all'adozione di atti in materia contrattuale e nella gestione delle procedure contabili i quali, quando non immediatamente risolti dalle Aziende stesse, sono oggetto di monitoraggio regionale fino al loro superamento anche mediante incontri annuali con i Presidenti dei Collegi Sindacali”*.

I rilievi sono emersi a seguito dell'attività di *“monitoraggio continuo dei verbali dei Collegi Sindacali”* che hanno portato all'individuazione delle *“questioni in sospeso o in attesa di ulteriori chiarimenti che, protraendosi nel tempo, richiedono un intervento regionale”*. Inoltre, la Regione predispone *“Report annuali e specifici per il Bilancio d'Esercizio e Bilancio preventivo”*.

Tuttavia, non viene data contezza del numero *“dei rilievi e dei chiarimenti in sospeso al MEF presenti a fine esercizio”*, in relazione anche all'oggetto degli stessi, dei tempi mediamente necessari per il loro superamento, né del numero di incontri annuali tenutesi con i Presidenti dei Collegi Sindacali e delle misure consequenziali adottate.

Punto 4.8 - La Regione programma ed effettua controlli sistematici sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-octies, co. 1, d.lgs. n. 502/92)?

Alla risposta affermativa, la Regione fa seguire una tabella dimostrativa dei dati relativi ai controlli effettuati, come di seguito riprodotta:

Numero totale cartelle cliniche	Numero cartelle cliniche analizzate	Percentuale di prestazioni erogate in condizioni di inappropriatelyzza
125.821	18.602	3,9%



specificando quanto segue: *“Nel corso dell'anno 2016, attraverso il Coordinamento Regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste di attesa e la sicurezza del paziente sono state controllate n. 18.602 cartelle cliniche relative a ricoveri erogati dalle strutture private accreditate su un totale di 125.821, di cui: - n. 14.048 pari all'11,2% della produzione, selezionate come campione casuale secondo*

quanto previsto ai sensi dell'art. 79 comma 1 septies legge 133 del 6.08.2008; - n. 4.554 pari al 3,7 % della produzione delle prestazioni di ricovero, estratte tra quelle ad alto rischio di inappropriatezza come individuate dalle Regioni ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2009; - n. 725, pari al 3,9% delle prestazioni relative ai ricoveri controllati, sono risultate erogate in condizioni di inappropriatezza”.

Si conferma la criticità già emersa in sede di analisi della relazione annuale del Presidente inerente agli esercizi 2014 e 2015, relativamente all'esiguità del campione esaminato che, nel corso del 2016, è pari al 14,80% circa del totale delle cartelle cliniche (n. 18.602 su n. 125.821), nonché l'elevata percentuale di “*prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza*” in rapporto al campione esaminato (3,9% pari a n. 725 posizioni su n. 18.602 analizzate). Peraltro, tale percentuale ha subito un aumento rispetto a quella analogamente rilevata nell'anno precedente (1,08%)⁶⁴.


Punto 4.9 - La Regione, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate, ha adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del budget economico concordato a preventivo?

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati.

Come si può notare dalla risposta sotto riportata, la stessa risulta alquanto generica soprattutto nell'indicazione degli esiti dei controlli effettuati, ma anche dei “*tetti di spesa massimi annui*” dei privati accreditati o dei “*budget annuali*” delle strutture di riabilitazione extra-ospedaliera che, secondo la Regione, non sono “*superabili*”:

“I controlli sull'appropriatezza sono in capo alle ULSS, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3444, che la esercitano attraverso i N.A.C. (Nucleo Aziendale di Controllo). L'attività dei privati accreditati viene svolta entro tetti di spesa massimi annui non superabili definiti dalla Regione. I dati di attività sono rilevati tramite i flussi istituzionali (SPS per l'attività ambulatoriale e SDO per l'attività di ricovero). I controlli sistematici sull'utilizzo del budget dei privati accreditati sono in capo alle Aziende ULSS con le quali sono sottoscritti gli accordi contrattuali. Sull'attività degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, le Aziende ULSS sono tenute ad alimentare uno specifico flusso contabile regionale che rileva trimestralmente l'attività distinta per le varie branche individuate nel Nomenclatore tariffario, la quantità ed il valore

⁶⁴ Vedasi, al riguardo, la relazione allegata alla deliberazione della Sezione n. 74/2017/FRG del 22 dicembre 2016 (pag. 24).



loro, il valore del ticket riscosso ed il valore netto addebitato per ciascun erogatore privato accreditato. Per quanto riguarda i “Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali” accreditati - noti anche come strutture di Riabilitazione extra-ospedaliera ex articolo 26 - con deliberazioni giuntali, sono stati assegnati specifici budget annuali il cui tetto complessivo non è superabile”.







CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione via pec

CORTE DEI CONTI



0001634-08/03/2018-SC_VEN-T97-P

Al Presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Al Presidente del Consiglio regionale
del Veneto
Roberto Ciambetti
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it

Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti
della Regione del Veneto
Andrea Martin
revisoriregioneveneto@consiglioveneto.legalmail.it

Oggetto: trasmissione delibera n. 81/2018/FRG del 21 febbraio 2018.

Analisi della Relazione del Presidente della Regione del Veneto per l'anno 2016 sulla regolarità della gestione nonché sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, D.L. 174/2012).

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 81/2018/FRG, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 21 febbraio 2018, unitamente all'allegata relazione.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria
dott.ssa Raffaella Brandolese

